

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	50
FINANZE (VI)	»	54
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	70
AFFARI SOCIALI (XII)	»	84
AGRICOLTURA (XIII)	»	89
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	102
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)		
<i>(Stampato in un fascicolo a parte)</i>		
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	103

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7^a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fianza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 3

GIUNTA PLENARIA

*Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza
del vicepresidente Devis DORI.*

La seduta comincia alle 12.05.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione *ex* articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7^a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fianza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 dicembre 2022.

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Carlo Fianza, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano – se-

zione 7^a penale (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11). Evidenzia che nelle sedute del 6 e del 14 dicembre 2022 la relatrice, deputata Ingrid Bisa, ha ampiamente illustrato la vicenda alla Giunta, esponendo anche il contenuto delle note scritte fatte pervenire dall'on. Carlo Fianza, ritualmente invitato a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni.

Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, come ha anticipato nella seduta del 14 dicembre scorso, è oggi in grado di formulare per la Giunta una proposta di deliberazione in merito alla richiesta che il Tribunale di Milano (7^a sezione penale) – nell'ambito del procedimento concernente l'on. Carlo Fianza (n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) – ha trasmesso alla Camera in base all'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

Può subito anticipare che la sua proposta – che è maturata all'esito del dibattito che si è svolto nelle riunioni precedenti e dell'esame delle note scritte inviate dal diretto interessato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento – è nel senso che le dichiarazioni contenute nel video, pubblicato su *Facebook* il 3 dicembre 2018, costituiscono opinioni espresse dall'on. Fianza nell'esercizio della

funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Le ragioni che sono alla base della sua proposta possono essere sintetizzate come segue.

Innanzitutto, desidera sottolineare che a tale conclusione ermeneutica occorre giungere anche ove si segua il più restrittivo indirizzo interpretativo espresso dalla Corte costituzionale su un tema che, però, a suo avviso – come preciserà successivamente – merita un approfondimento, soprattutto in considerazione del ruolo sempre più rilevante che i *social media* oggi svolgono nella comunicazione politica.

In proposito ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le dichiarazioni rese *extra moenia* da un deputato possano dirsi funzionalmente connesse con l'attività parlamentare – e quindi perché possa ritenersi operante la prerogativa della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – è necessario che concorrano due requisiti, e cioè: a) una « sostanziale corrispondenza di significato » tra le provalazioni esterne e il contenuto di atti e/o di interventi eseguiti in sede parlamentare, al di là delle formule letterali usate (sentenza n. 144 del 2015); b) un « legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna » (sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013), tale che quest'ultima assuma una finalità divulgativa rispetto alla prima, che dunque dovrebbe precedere la seconda.

Nel caso sottoposto all'esame della Giunta, ritiene che sussistano entrambi i requisiti.

Per quanto concerne il primo, le sembra piuttosto evidente che l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 del 5 dicembre 2018, indirizzata al Ministro per la famiglia e le disabilità, presenti non solo una « sostanziale corrispondenza di significato », ma addirittura una coincidenza testuale di espressioni rispetto alle dichiarazioni rese nel video pubblicato su *Facebook* e ritenuto diffamatorio dall'autorità giudiziaria di Milano.

A titolo di esempio, ricorda che, nel video incriminato, l'on. Fidanza dice di trovarsi « a Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social club, locali dati in concessione dal Comune di Milano, dove il 13 dicembre si sa-

rebbe dovuta aprire questa fantastica mostra: *Porno per bambini* ». Prosegue affermando che tale mostra « con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigui, non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia ». Conclude poi chiedendo « al Comune di Milano di vigilare su quello che viene svolto nei locali che dà in concessione » e soprattutto sottolinea di voler « difendere i bambini e la loro innocenza da questi "pazzi" che la vogliono violare ».

Analogamente, nella più volte menzionata interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 del 5 dicembre 2018, l'on. Fidanza – nel premettere che « una mostra dal titolo *Porno per bambini* », era stata « programmata per il 13 dicembre 2018 presso la Santeria Social Club, noto locale sito presso un immobile dato in concessione dal comune di Milano » – evidenzia che « a giudizio dell'interrogante l'accostamento provocatorio dei termini "Porno" e "bambini" nonché alcuni dei contenuti rischiano di trasmettere un messaggio di legittimazione culturale di pratiche di natura pornografica e pedopornografica molto pericolose per i bambini. (...) Il fatto risulta, a giudizio dell'interrogante, necessario di attenzione, a maggior ragione perché originariamente programmato all'interno di locali dati in concessione da una pubblica amministrazione e quindi destinati ad una ineludibile finalità sociale ». Infine, termina chiedendo al Ministro competente « quali iniziative culturali e divulgative abbia in programma per difendere i bambini da messaggi culturali o commerciali aggressivi ».

Ebbene, dal raffronto delle dichiarazioni rese *extra moenia* (cioè di quelle contenute nel *post* pubblicato su *Facebook*) con le espressioni utilizzate nell'atto di funzione, le sembra evidente una sostanziale coincidenza di contenuti, che già di per sé soddisfa in pieno il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, cui ha fatto prima cenno.

A ciò aggiunge che – come ha già anticipato nella relazione del 14 dicembre scorso, e come pure sottolinea l'interessato stesso nelle proprie note difensive – l'on. Fidanza ha presentato, all'inizio della scorsa legislatura e segnatamente nel mese di marzo del 2018, numerose proposte di legge che si oc-

cupano della tutela dei minori. Quella che più direttamente attiene alla fattispecie in esame è la n. 305 (presentata il 23 marzo 2018 assieme ad altri deputati del proprio Gruppo), che si proponeva di escludere il patteggiamento della pena nei procedimenti per delitti sessuali contro i minori. Per ciò che rileva in questa sede, trova interessante notare come, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione – cui comunque rimanda per un più analitico esame testuale – l'on. Fidanza trattava in generale della problematica della pedopornografia e della necessità di tutelare i minori in ogni forma e modo possibile. In particolare, egli sottolineava l'esigenza che « i minori debbano essere messi al riparo da abusi e da violenze attraverso norme giuridiche sempre più incisive, precise e puntuali » e che sia mantenuta « alta l'attenzione sul tema della lotta alla pedofilia ». Proponeva, inoltre, di implementare le misure già previste dalla Convenzione di Lanzarote (ratificata in Italia dalla legge n. 172 del 2012) quali « la protezione del minore in via anticipata, la creazione di una barriera di prevenzione, l'istituzione di autorità specializzate, le attività di controllo da realizzare per prevenire e per reprimere tutte le forme di sfruttamento sessuale in danno di minori », e insisteva sul fatto che « la tutela dei bambini e degli adolescenti deve, oggi più che mai, essere uno degli obiettivi primari della nostra società ». Terminava evidenziando la necessità di non consentire il patteggiamento in relazione a reati come quello di « adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e di pedopornografia culturale, che ricomprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati ».

Per concludere sul punto, le sembra *ictu oculi* evidente che, nel caso di specie, il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sia integralmente adempiuto.

Per quanto invece attiene al secondo requisito che ricordava poc'anzi (il cosiddetto nesso temporale), ribadisce quanto ha già detto nella precedente relazione del 14 dicembre e cioè che la Corte costituzionale, per un verso, afferma che l'atto parlamentare debba di norma precedere la dichiarazione *extra moenia* incriminata ma, per altro

verso, sostiene pure che il nesso temporale debba considerarsi esistente qualora l'atto di funzione segua alle dichiarazioni esterne entro « un arco temporale talmente compreso » da potersi affermare la sostanziale contestualità tra l'uno e le altre.

Declinando questa affermazione di principio nel caso di specie, crede che il lasso temporale di due giorni – intercorrente tra la data in cui l'on. Fidanza ha pubblicato il *post* su Facebook (3 dicembre 2018) e quella (del successivo 5 dicembre) in cui egli ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 – debba senz'altro essere considerato « talmente compreso » da potersi ritenere sostanzialmente contestuali l'atto parlamentare e le affermazioni *extra moenia*.

In proposito, sottolinea che la Corte costituzionale – in un caso (deciso con la sentenza n. 221 del 2006) – ha ritenuto troppo ampio lo iato temporale di dieci giorni, mentre in altre due circostanze ha giudicato sussistente una sostanziale contestualità, essendo trascorsi solo due giorni – come nel caso di specie – tra la propalazione esterna e la presentazione dell'atto di funzione. Si tratta in particolare dei casi decisi con sentenze: a) n. 10 del 2000, in cui un deputato aveva presentato due interrogazioni il 29 aprile 1994, mentre le dichiarazioni incriminate risalgono al precedente 27 aprile; b) n. 276 del 2001, in cui un consigliere regionale – cui si applicava l'insindacabilità di cui all'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, che è analoga a quella garantita ai parlamentari *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione – aveva reso dichiarazioni il 14 febbraio 2000, ma aveva presentato l'atto di funzione solo il 16 febbraio successivo.

Alle considerazioni appena esposte aggiunge che, a suo avviso, tale sostanziale contestualità non si rinviene solo sul piano giuridico nei sensi indicati dalla Corte costituzionale ma, ancor prima, dal punto di vista logico e cronologico. Al riguardo fa presente che il 3 dicembre 2018 – data in cui l'on. Fidanza pubblica il video oggetto di incriminazione – è il giorno in cui gli organizzatori della mostra « *Porno per bambini* » annunciano l'annullamento della stessa; è peraltro un lunedì, giorno che è tradizionalmente de-

dicato al rapporto con gli elettori e con il territorio. Le sembra dunque comprensibile che l'on. Fianza ne voglia dare immediatamente notizia alla propria comunità di riferimento, soprattutto dopo il clamore mediatico e politico che tale evento aveva sollevato nelle settimane precedenti. È quindi logico ipotizzare che il deputato in questione – nello stesso giorno in cui pubblica il video, o al più tardi il giorno dopo, cioè il 4 dicembre – abbia predisposto l'interrogazione in parola, per poi depositarla il primo giorno utile, e cioè il successivo 5 dicembre, data di arrivo alla Camera a Roma. Fa peraltro presente che, nel 2018, non si è tenuta attività parlamentare dal 29 novembre al 4 dicembre.

Per tutte le ragioni sopra esposte, è convincente che ricorra anche il secondo requisito richiesto dalla Consulta e che, pertanto, sussistano tutte le condizioni per ritenere insindacabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall'on. Fianza.

Per concludere la relazione, intende comunque ribadire che, a suo avviso, è necessario trovare un punto di equilibrio più avanzato circa la portata applicativa della prerogativa della insindacabilità. Lo dice in maniera esplicita proprio a margine di un caso – come quello in esame – in cui palesemente sussistono i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale: occorre andare oltre le coordinate interpretative fissate dalla giurisprudenza che, seppure ribadita nei tempi più recenti, si è formata più di venti anni fa; in un momento in cui, ad esempio, i *social media* non erano ancora divenuti uno strumento così centrale e rilevante nel dibattito politico.

Come più volte sottolineato dalla Giunta nella precedente legislatura, l'ambito riservato al libero svolgimento del mandato del deputato quale « rappresentante della Nazione » non può non fuoriuscire dalla sfera della « mera » discussione in sede parlamentare, giacché esso deve tener conto della diversità di struttura, dimensione e modi di funzionamento che sono esclusivi e tipici del processo politico dei nostri giorni. Un processo che si connota con forme e modi completamente differenti rispetto a qualche decennio fa e che, molto probabilmente, è de-

stinato a mutare ancora nel prossimo futuro. Del resto, questo aspetto è stato ben colto dalla Corte costituzionale già nelle sentenze n. 320 e n. 321 del 2000, nelle quali si osserva che « *L'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata [...] a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative* ».

Pertanto, il tema della insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, dovrebbe a suo avviso essere aggiornato; in particolare, occorrerebbe tener conto del fatto che il parlamentare – al fine di stabilire uno stretto raccordo con la collettività, quale elemento indefettibile per il pieno esercizio della sua funzione rappresentativa – deve poter utilizzare, certo con equilibrio e correttezza, tutti gli strumenti e i modi di comunicazione pubblica che sono propri della società attuale. E tra questi non può non riconoscersi ai *social media* un ruolo privilegiato, in ragione della profonda capacità di questi ultimi di incidere nei processi di formazione dell'opinione pubblica.

Tuttavia, affinché tali riflessioni – già ampiamente condivise sul piano politico nella scorsa legislatura – non restino mere « petizioni di principio » ma si traducano in iniziative concrete, è dell'avviso che esse dovrebbero diventare oggetto di specifica riflessione da parte dei competenti Organi parlamentari, in funzione di possibili riforme nelle sedi normative ritenute opportune.

A tal fine, crede che l'idea del presidente Costa – condivisa dall'Ufficio di Presidenza della Giunta – di avviare un ciclo di audizioni di costituzionalisti esperti della materia possa costituire un ottimo punto di partenza per elaborare proposte volte a tutelare in maniera più efficace e moderna le fondamentali prerogative del parlamentare previste dalla Costituzione.

Devis DORI, *presidente*, ringrazia la relatrice e chiede ai colleghi se intendono intervenire.

Enrica ALIFANO (M5S) preannuncia che il Gruppo cui appartiene è giunto a conclu-

sioni diametralmente opposte a quelle espresse dalla relatrice. Sottolinea che, a suo avviso, la questione principale consiste nel verificare se del caso in esame sussiste il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese *extra moenia* e gli atti parlamentari tipici posti in essere dall'on. Fidanza.

Sotto il profilo fattuale, evidenzia innanzitutto che le affermazioni incriminate sono state pronunciate il 2 dicembre 2018 e non il 3 dicembre. Sul punto, il capo di imputazione non è stato modificato.

Dal punto di vista giuridico, inoltre, è convinta che difettino nella fattispecie entrambi i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale ai fini dell'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, per ciò che attiene alla « *corrispondenza sostanziale di contenuti* », ritiene che le prodezze esterne dell'on. Fidanza, oggetto di incriminazione, non siano in alcun modo sovrapponibili ai contenuti presenti negli atti di funzione richiamati dalla relatrice. Anzi, talune espressioni pubblicate sulla pagina *Facebook* del deputato in questione costituirebbero un vero attacco di natura diffamatoria ai danni degli organizzatori della mostra in questione. Infine, per ciò che attiene al « *nesso temporale* », pur rilevando che l'interrogazione a risposta scritta, ricordata dalla relatrice, è stata presentata pochi giorni dopo i fatti, sottolinea che la Corte costituzionale pretende sempre – e da ultimo con la sentenza n. 241 del 2022 – che l'atto di funzione sia anteriore rispetto alle dichiarazioni ritenute diffamatorie, in quanto queste devono avere finalità divulgativa delle prime. Auspica quindi che la Giunta decida di votare nel senso della sindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Fidanza, onde consentire al Tribunale di Milano di proseguire il processo in corso.

Alessandro PALOMBI (FdI) afferma che le argomentazioni svolte dalla collega Alfano non sono convincenti.

Si congratula invece con la relatrice per l'ottimo e approfondito lavoro svolto in un tempo molto limitato. In particolare, ritiene che le dichiarazioni *extra moenia* dell'on. Fidanza siano pressoché coincidenti con i contenuti riscontrabili negli atti parlamentari ricordati dalla relatrice stessa e che la finalità divulgativa delle predette dichiarazioni sia comunque rinvenibile in considerazione della sostanziale contestualità tra l'atto di funzione e le prodezze esterne.

Preannuncia che il suo Gruppo voterà a favore della proposta dell'on. Bisa.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) ritiene che la collega Bisa abbia correttamente inquadrato la vicenda e apprezza il contenuto della relazione esposta. Sottolinea che l'on. Fidanza si è occupato di frequente della questione della tutela dei minori; pertanto, le dichiarazioni agli atti della Giunta sono di certo connesse alla precedente attività parlamentare svolta alla Camera. Ritiene quindi che ricorrano, nel caso di specie, tutti i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale in materia di insindacabilità e in particolare non ha dubbi sulla sostanziale contestualità tra l'interrogazione a risposta scritta del 5 dicembre 2018 e le dichiarazioni pubblicate su *Facebook* del 3 dicembre.

Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 8.30. Fa presente che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, la seduta sarà posticipata in tarda mattinata. Ricorda infine che in tale seduta si procederà a votare la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 12.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 8

AUDIZIONI

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

La seduta comincia alle 12.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Marina Elvira CALDERONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Marta SCHIFONE (FDI), Tiziana NISINI (LEGA), Chiara TENERINI (FI-PPE), Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), Elena BONETTI (A-IV-RE), Francesco MARI (AVS), Valentina BARZOTTI (M5S), Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) e Ilenia MALAVASI (PD-IDP).

Il Ministro Marina Elvira CALDERONE svolge alcune considerazioni, riservandosi di replicare ai quesiti posti dai deputati in una prossima seduta.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.16.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il sottosegretario per la giustizia **Andrea Ostellari**.

La seduta comincia alle 16.15.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2022.

Ciro MASCHIO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella giornata di giovedì 15 dicembre scorso la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni e che la documentazione depositata dai soggetti invitati in audizione è a disposizione dei colleghi. Ricorda altresì che, come noto, l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per martedì 27 dicembre prossimo.

Avverte quindi che sono state presentate 135 proposte emendative (*vedi allegato*).

Al riguardo, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di

dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. In proposito, la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Evidenzia quindi che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone anche a seguito delle recenti sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In tale contesto ricordo in particolare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ». Per costante giurisprudenza costituzionale, « la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira » (sentenza n. 30 del 2021, nello stesso senso cfr. sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014).

Fa presente che, in considerazione dei contenuti del decreto-legge così come integrati durante l'esame al Senato, si è tenuto conto anche di un criterio più estensivo, di ordine finalistico, in particolar modo con riferimento a quelle proposte emendative comunque riconducibili alle tematiche generali del provvedimento in materia di giustizia e di benefici penitenziari.

Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:

Magi 1. 01, che interviene sull'articolo 54 delle norme sull'ordinamento penitenziario, in materia di liberazione anticipata

al fine di aumentare a settantacinque giorni la detrazione semestrale della pena detentiva per il condannato che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, trattandosi di materia non trattata nel provvedimento in esame;

gli identici Dori 4. 01, Magi 4. 02 e Gianassi 4. 03, nonché l'analogo Gianassi 4. 05, che si limitano ad estendere alcuni termini riferiti alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, alla durata straordinaria dei permessi premio, e alla detenzione domiciliare, che erano stati prorogati in ragione dell'emergenza pandemica, senza incidere in alcun modo sulla disciplina dei suddetti istituti;

Magi 4. 06 che si limita a prorogare i termini di applicazione della disciplina in materia di liberazione anticipata speciale, che peraltro riguarda i soli condannati per delitti diversi da quelli previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ponendosi quindi anche per tale profilo al di fuori del perimetro della materia del provvedimento in esame;

Gianassi 5. 01 che modifica una disposizione del decreto legislativo n. 150 del 2022, in materia di conclusione delle indagini preliminari, senza dettare alcuna disciplina transitoria riferita all'entrata in vigore della cosiddetta « Riforma Cartabia »;

gli analoghi D'Orso 5. 02 e D'Orso 5. 03 che si limitano ad abrogare alcune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022, nonché una disposizione del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, senza dettare alcuna disciplina riferita all'entrata in vigore della cosiddetta « Riforma Cartabia »;

Gianassi 6. 01, in quanto tratta il tema delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, materia che non è oggetto del provvedimento in esame;

gli analoghi Girelli 7. 03 e Quartini 7. 04, volti a prorogare l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune strutture, in quanto non strettamente inerente alla materia degli obblighi di vaccinazione;

Girelli 7. 05, che demanda al Ministero della salute il compito di promuovere una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19.

Come convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena concluso, il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità è fissato per le ore 19 della giornata odierna.

Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire prima di passare all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) dichiarando che limiterà il suo intervento al complesso delle disposizioni relative al cosiddetto ergastolo ostativo, nonché alle relative proposte emendative presentate dal suo gruppo, fa presente in primo luogo di essere stato negativamente sorpreso dalla circostanza che il Senato abbia inteso intervenire sul testo con una significativa soppressione.

Segnala a tale proposito che ad avviso del Movimento 5 Stelle un aspetto qualificante della precedente formulazione dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario era rappresentato dalla previsione di ulteriori figure delittuose che andavano al di là dell'associazione mafiosa, quali ad esempio i reati di corruzione, peculato e concussione. Rammenta che l'estensione a questi e ad altri reati contro la Pubblica amministrazione era stata determinata dall'esigenza di rafforzare le indagini sulla criminalità organizzata attraverso il contrasto a tutti i diversi strumenti di cui le mafie si servono per stringere rapporti e rafforzare il loro potere economico.

Nel sottolineare che le forme di connivenza e di contiguità consentono alla cri-

minalità organizzata di conquistare interi settori della società, ritiene che il Senato abbia contraddetto ciò che la sensibilità del Paese aveva da tempo acquisito. Come risulta dall'esperienza acquisita nel corso delle indagini, l'introduzione nel novero dei reati ostativi di queste figure di reato si è reso necessario per rafforzare il contrasto all'associazione mafiosa che preferisce fare ricorso sempre meno alla violenza e all'intimidazione per usare mezzi ben più subdoli e pervasivi.

A tale proposito sottolinea che proprio le recenti vicende verificatesi in Europa dimostrano quanto siano gravi e diffusi i fenomeni di corruzione che tra l'altro riguardano soggetti considerati insospettabili. Nel rammentare che l'Italia è il Paese la cui legislazione è riconosciuta essere in grado di contrastare le mafie e che ad essa altri paesi guardano come ad un modello da imitare, ribadisce la gravità di aver voluto sopprimere dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario il riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione.

Sottolinea che sull'argomento si tratta non già di dividersi sulla base della propria visione politica ma piuttosto di combattere insieme una battaglia a tutela dei cittadini e della democrazia. Ritiene quindi che il modo migliore per contrastare le organizzazioni mafiose sia quello di dare segnali chiari attraverso l'adozione di norme rigorose di contrasto alla illegalità e alla corruzione. Rileva pertanto che, a seguito della scelta del Senato, tutti si convinceranno che i reati contro la pubblica amministrazione non sono importanti e non offendono la nostra sensibilità e soprattutto sono fenomeni ben distinti dalla mafia.

Con riguardo alla formulazione del nuovo comma 1-bis dell'articolo 4-bis ritiene che in tal modo non si sia adeguatamente differenziato il trattamento riservato ai mafiosi che chiedono di accedere ai benefici penitenziari rispetto a quello riservato ai collaboratori di giustizia. Considera questo il peggior messaggio che si possa mandare, tanto più che ciò avviene a trenta anni di distanza dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, dal momento che equivale a dire

che non bisogna collaborare con la giustizia perché non conviene.

Ricorda a tale proposito che la condizione del collaboratore di giustizia è già molto difficoltosa dal momento che si tratta di vivere lontani dal proprio territorio e spesso dai propri cari in situazioni di grande disagio e privati della propria dignità considerato che gli attuali sistemi di protezione non sono in grado di preservarla. Ritiene quindi che la disciplina così introdotta sia più favorevole per il mafioso non collaborante, dal momento che non gli viene neanche chiesto di spiegare il motivo per cui non ha collaborato con la giustizia.

A tale proposito fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta emendativa proprio relativa a questo aspetto, considerato che uno dei pilastri della mafia è quello dell'omertà che rappresenta il primo sintomo di adesione e consenso all'associazione criminale. Ritiene quindi indispensabile che al soggetto interessato venga chiesto di dichiarare le ragioni della sua mancata collaborazione. A tale proposito fa presente che è stata la stessa Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021, con la quale ha dichiarato la illegittimità dell'ergastolo ostativo, a evidenziare l'esigenza di stabilire presupposti per l'accesso ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione. Evidenzia a tale proposito che la Corte, pur demandando al legislatore il compito di intervenire sulla materia, ha tuttavia suggerito di prevedere tra i sopra citati presupposti anche la richiesta delle motivazioni per la mancata adesione alla collaborazione.

Come evidenziato dalla Corte, ritiene che permanga tuttora una grande esigenza di contrastare la mafia e che tale esigenza debba essere manifestata attraverso il trattamento differenziato tra mafiosi e collaboratori. Pertanto a suo avviso non considerare questo elemento nella formulazione del comma 1-*bis* rappresenta un indebolimento del contrasto alle mafie, ancora più grave per il fatto che nel corso del tempo abbiamo più volte sentito l'esigenza di conoscere verità ancora oscure, a partire dalle stragi del 1992. Ricorda quindi che quando nel 1992 fu introdotta la nuova formula-

zione dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, i ministri dell'Interno e della Giustizia *pro tempore* condivisero tra loro e con i partiti la preoccupazione che la modifica dell'articolo potesse comportare una risposta ancora più violenta da parte della mafia. Precisa che tale preoccupazione fu tuttavia fugata dalla consapevolezza che a un colpo così grave come quello della strage di Capaci si dovesse rispondere in maniera altrettanto dura, con la forza dello strumento della legge.

Nel manifestare la propria tristezza per il fatto che non si siano voluti introdurre parametri più stringenti, aggiunge che sarebbe stato necessario considerare anche l'aspetto del ravvedimento. Ricorda a tale proposito che il ravvedimento è considerato un elemento di valutazione da parte del giudice con riguardo alla possibilità di accesso dei collaboratori di giustizia ai benefici penitenziari, inclusi anche i permessi premio e la detenzione domiciliare. Richiama quindi la sentenza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di Giovanni Brusca di poter accedere alla detenzione domiciliare, ritenendo che mancasse appunto l'elemento del ravvedimento e del pentimento nei confronti delle vittime. Nel sottolineare che la Corte di cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di sorveglianza di Roma, ribadisce l'importanza del ravvedimento che è molto di più della semplice revisione critica, equivalendo ad una sorta di pentimento civile per cui il soggetto mafioso si pente di ciò che ha fatto e dimostra con i suoi comportamenti di non poterlo più fare in quanto è diventato un uomo diverso. Ritiene pertanto in conclusione che le modifiche proposte dal Movimento 5 Stelle non siano in alcun modo estranee alle esigenze del Paese ma anzi rappresentino necessità insuperabili.

Ritiene che un ulteriore tema da esaminare sia quello relativo alla dichiarazione delle disponibilità patrimoniali del mafioso. Rileva infatti che sebbene sia previsto che il giudice disponga nei confronti del mafioso gli accertamenti relativi alle sue disponibilità patrimoniali, gli stessi nella maggior parte dei casi sono destinati a non

portare ad alcun risultato utile in assenza di intercettazioni telematiche e ambientali, che necessitano ovviamente di tempi molto lunghi.

Rammentando quindi come siano necessarie enormi energie per difendere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza stigmatizza il fatto che il provvedimento vada nella direzione di indebolire tali energie.

Ciro MASCHIO, *presidente*, al solo fine di consentire al collega Cafiero de Raho di monitorare il tempo del proprio intervento, fa presente che dall'inizio dello stesso sono trascorsi circa trenta minuti. Precisando quindi che il collega ha la facoltà di continuare ad intervenire, sottolinea come comunque lo stesso possa svolgere osservazioni anche nel prosieguo dei lavori.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) precisa di aver voluto condividere con i colleghi i punti di maggior interesse del suo gruppo al fine di poter svolgere al meglio i lavori. Sottolinea inoltre che il Movimento 5 Stelle, al fine di migliorare la normativa, ha predisposto anche emendamenti che riguardano ulteriori aspetti molto importanti sui quali si riserva quindi di intervenire successivamente.

Federico FORNARO (PD-IDP) desidera porre l'attenzione su una questione di metodo e di tecnica legislativa. Osserva infatti che la presidenza, nella declaratoria di ammissibilità, si è soffermato, a suo avviso in modo fondato, sui criteri che devono essere osservati per evitare l'ingresso nel testo di materie estranee all'oggetto del provvedimento. Rileva tuttavia che l'altro ramo del Parlamento non ha utilizzato il medesimo criterio, consentendo l'inserimento di norme dal contenuto disomogeneo come addirittura quella relativa alle disposizioni sulla giustizia sportiva. A suo avviso, una logica che consente di discostarsi dall'alveo dei provvedimenti in esame apre la strada ad un progressivo snaturamento degli stessi.

Ritiene quindi che sarebbe opportuno, per il futuro, attenersi sempre al testo del

provvedimento ed invita anche il rappresentante del Governo a considerare la questione con particolare attenzione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sulle declaratorie di inammissibilità, segnala che il suo gruppo ha presentato effettivamente emendamenti che intervengono su diverse discipline, ma che l'estraneità alle materie del provvedimento appare difficile da affermare, tenuto conto degli eterogenei campi in cui esso spazia a seguito delle numerose modifiche avvenute presso il Senato.

Evidenzia quindi che, sebbene alcune di tali proposte emendative siano state considerate non afferenti al contenuto del provvedimento, il suo gruppo ha tuttavia tentato di rimanere nell'alveo del decreto-legge così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Passando ad illustrare le tematiche affrontate dalle proposte emendative del suo gruppo, con riferimento al discusso tema della nuova fattispecie di reato sulla invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, ritiene che – sebbene su tale disciplina il Senato sia intervenuto con modifiche radicali ed apprezzabili – permangono molteplici criticità alle quali gli emendamenti del suo gruppo tentano di porre rimedio attraverso la previsione di una riduzione di una sanzione spropositata.

Relativamente alla disciplina dell'ergastolo ostativo sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo gruppo mirano a non disperdere il lavoro svolto dal Partito democratico nella scorsa legislatura sul tema, che ha prodotto un testo che tuttavia non è giunto all'approvazione per la fine anticipata della legislatura.

Per quanto attiene ai delitti contro la pubblica amministrazione, segnala che le proposte presentate dal suo gruppo sono volte a ripristinare la presenza dei reati associativi contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi.

Con riferimento inoltre alle disposizioni contenute nel provvedimento in materia di obblighi di vaccinazione, fa presente che i colleghi del suo gruppo membri della XII Commissione hanno predisposto un pac-

chetto di proposte emendative per contestare l'approccio e la filosofia del Governo sul tema.

Segnala infine come per il suo gruppo siano significativi ed importanti le proposte emendative – dichiarate inammissibili ma su cui si riserva di promuovere un attento riesame – relative ai termini riguardanti le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, la durata straordinaria dei permessi premio e la detenzione domiciliare, che erano stati prorogati in ragione dell'emergenza pandemica.

Devis DORI (AVS) riservandosi di intervenire sulle singole proposte emendative, ritiene tuttavia importante sottolineare preliminarmente l'assoluta contrarietà del suo gruppo al contenuto dell'articolo 5 del provvedimento che introduce una nuova fattispecie di reato. A suo avviso tale disposizione, che nella sua formulazione originaria manifesta l'assoluta superficialità e fretta con la quale è stata predisposta, deve essere soppressa o perlomeno radicalmente modificata.

Con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, ritiene che l'obbligatorietà dell'indicazione da parte dei detenuti dei motivi della mancata collaborazione sia un tema importante, così come quello relativo all'attribuzione della competenza della decisione relativa ai benefici penitenziari al tribunale di sorveglianza in luogo del magistrato di sorveglianza.

Sottolinea, inoltre, che qualora dovesse essere confermato il giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo a sua firma 4.01, nonostante l'eterogeneità del contenuto del decreto-legge in esame, la questione relativa alla proroga almeno fino al 2023 del regime di semilibertà per le settecento persone che hanno, a seguito dell'emergenza pandemica, intrapreso un percorso rieducativo e che invece ora dovranno rientrare in carcere verrà comunque riproposta dal suo gruppo in un altro provvedimento.

Conclusivamente si rammarica del fatto che, sebbene il provvedimento necessiterebbe di numerosi interventi modificativi, le circostanze inducono a prevedere che

nessuna delle sollecitazioni avanzate verrà accolta dalla maggioranza.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sul complesso degli emendamenti, desidera soffermarsi sulla nuova fattispecie di reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica prevista dall'articolo 5 del provvedimento. Stigmatizza in primo luogo la assenza dei requisiti di necessità e urgenza che devono costituire la base di ogni decreto-legge.

Sottolineando come il problema urgente della nazione non è certo riconducibile alla questione dei « *rave party* », bensì alle condizioni di precariato dei lavoratori, rileva come il Governo, nel predisporre la norma non avrebbe dovuto certo prevedere l'introduzione di una nuova fattispecie di reato – la cui formulazione iniziale tra l'altro definisce imbarazzante per la mancanza assoluta dei principi di tassatività, specificità e proporzionalità – ma avrebbe dovuto modificare una disposizione già vigente, introducendo ad esempio, una aggravante per le fattispecie di cui agli articoli 633 o 635 del codice penale.

Manifesta quindi insoddisfazione nel constatare come tutti i suggerimenti proposti dal suo gruppo nel corso dell'esame da parte del Senato non siano stati accolti dalla maggioranza ed auspica che presso questo del Parlamento sia almeno possibile modificare la norma relativa la pena prevista per tale nuova fattispecie che reato che ritiene sproporzionata.

Evidenzia inoltre come, considerata la natura del reato, le intercettazioni non dovrebbero essere previste in quanto inutili, dal momento che la notizia dei raduni è sempre pubblicizzata sulle reti internet.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice Bisa e il rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, in relazione a tutte le proposte emendative, for-

mula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario di Stato Andrea OSTELLARI esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 1.1, a sua prima firma, che reca un intervento volto a ovviare allo scempio compiuto dal Senato attraverso l'eliminazione dei gravi reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari. Respinge l'accusa che viene mossa al Movimento 5 Stelle circa un presunto furore ideologico nei confronti dei temi del contrasto alla corruzione, richiamando quanto l'esigenza di rafforzare la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione nel nostro Paese sia stata più volte rappresentata da importanti organismi internazionali.

Richiama anzitutto le raccomandazioni all'Italia formulate dal GRECO, gruppo di Stati contro la corruzione, organo del Consiglio d'Europa, il 7 giugno 2017. In quella occasione il GRECO ebbe infatti a invitare l'Italia a inasprire il contrasto alla corruzione, oltre che a intervenire anche in una logica di prevenzione, introducendo ad esempio una disciplina sul conflitto di interessi e una regolamentazione dell'attività lobbistica.

Ricorda come, una volta divenuto gruppo di maggioranza relativa, il Movimento si sia fatto carico di portare in Parlamento le istanze di questi organismi internazionali, anzitutto con l'approvazione della legge n. 3 del 2019, la cosiddetta legge Spazzacorrotti che, dando seguito alle sollecitazioni degli organismi europei e internazionali, tratta il tema della trasparenza del finanziamento dei partiti politici e del contrasto alla corruzione. In conseguenza di quell'intervento normativo, rammenta come il GRECO, nelle raccomandazioni all'Italia del 4 febbraio 2020 abbia valutato positivamente i progressi fatti dall'Italia nel contrasto alla corruzione nel settore pubblico e alla trasparenza nel settore privato, anche con riguardo al finanziamento della politica.

Riporta dunque alcuni passaggi del documento del Consiglio d'Europa, che esprimono generale apprezzamento per la politica di contrasto alla corruzione, a evidenziare come il tema non debba essere ritenuto esclusivamente una bandiera del Movimento 5 stelle.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, invita i colleghi a contenere i tempi dei rispettivi interventi entro un massimo di 5 minuti.

Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento D'Orso 1.1.

Evidenzia ulteriori recenti dati indicativi dell'importanza di mantenere i reati di corruzione nel novero dei reati ostativi. Rammenta gli esiti di una recente ricerca internazionale che ha stimato che la corruzione costa all'economia dei paesi europei oltre 900 miliardi di euro l'anno e all'economia italiana in particolare almeno 237 miliardi, pari a circa il 13 per cento del PIL. Ancora, secondo i dati 2017 della Banca Mondiale, nei Paesi con alta corruzione ci sarebbero redditi di un terzo inferiori rispetto a quelli dei Paesi con un basso livello di corruzione. Infine un'altra ricerca ha evidenziato come il radicamento del fenomeno corruttivo inibisca l'afflusso dei capitali stranieri.

Ricorda inoltre quanto affermato in audizione dal presidente del Tribunale di Palermo, circa l'esigenza di rafforzare la repressione dei reati corruttivi, come evidenziano gli attuali casi di cronaca e di integrare il catalogo dei reati ostativi con riferimenti ai fenomeni corruttivi transnazionali della criminalità organizzata. Rappresenta inoltre lo stretto collegamento tra corruzione e mafie, ricordando come la mafia agisca oggi attraverso i colletti bianchi, utilizzi le criptovalute, operi con strumenti informatici; per questa ragione sottolinea l'esigenza di mantenere i reati di corruzione tra i reati ostativi.

Carla GIULIANO (M5S), chiede di poter intervenire sull'emendamento D'Orso 1.1.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, nel consentire anche all'onorevole Giuliano di

prendere la parola, invita i gruppi ad organizzare i propri interventi al fine di contenerne il numero in riferimento a ciascuna proposta emendativa.

Carla GIULIANO (M5S), nel richiamare le audizioni svolte sul provvedimento in esame, evidenzia come l'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi abbia consentito al Paese di fare grandi passi avanti. Sottolinea quindi come la loro eliminazione prevista da un emendamento approvato al Senato, rappresenti un segnale di allentamento della repressione per le organizzazioni criminali, proprio in un momento nel quale, con le risorse economiche del PNRR, le organizzazioni criminali sono pronte a utilizzare i colletti bianchi per strozzare l'economia legale.

Evidenzia inoltre come a seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento all'esame, la collaborazione con la giustizia non sia più appetibile. Rammenta infatti che con l'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo dei reati ostativi, i responsabili di tali reati, per evitare di incorrere nel divieto di accesso ai benefici penitenziari collaboravano e sceglievano riti alternativi. Venendo meno l'ostatività, per gli stessi reati si andrà a processo, congestionando la macchina della giustizia.

Federico GIANASSI (PD-IDP), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento D'Orso 1.1, pur ritenendo importanti le argomentazioni espresse dalle colleghe del Movimento 5 Stelle. Rammenta infatti che il Partito democratico è sempre stato contrario all'ampliamento della gamma dei reati ostativi ai reati contro la pubblica amministrazione, salvo che nella forma delle fattispecie associative.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.1.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento di cui è firmatario, D'Orso 1.2., evidenzia come esso miri a reintrodurre i reati contro la Pubblica

amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis O.P. Ritene che tale istituto sia funzionale al migliore perseguimento di tali reati, attraverso l'incentivo della collaborazione. Ricorda come l'introduzione della fattispecie di cui all'articolo 323-bis del codice penale aveva proprio tale scopo. Sottolinea inoltre come lo Stato dovrebbe perseguire l'obiettivo di contrastare sistemi criminali che compiono atti corruttivi che hanno un rilevante impatto dal punto di vista economico e politico.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce che reintrodurre i reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis O.P. è essenziale. Non soltanto al fine di combattere la criminalità organizzata, che sempre più commette tali tipologie di reato, infiltrandosi all'interno della pubblica amministrazione, ma anche – come evidenziato anche nel corso delle audizioni svolte – perché la non ostatività di tali reati ha effetti negativi sulla concreta possibilità di perseguirli. Difatti, basandosi tali reati su accordi riservati in contesti chiusi e confidenziali in cui si consuma il patto criminale, sarebbero difficilmente perseguibili senza la rottura del muro di omertà che comporta, oltre alla clausola di esonero di responsabilità introdotta nel cosiddetto decreto « spazzacorrotti », dall'ostatività dei reati, che incide non solo nella fase di esecuzione della pena ma anche nelle scelte processuali.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.2.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma, D'Orso 1.3, evidenzia come sia necessario al fine del contrasto al fenomeno mafioso, oltre alla reintroduzione dei reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi, anche l'aggiunta in tale elenco dei reati transnazionali, come definiti dall'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146. Difatti, tramite tale aggiunta si andrebbe a contrastare l'aspetto transazionale del fe-

nomeno mafioso, che sempre più spesso utilizza lo strumento della corruzione internazionale, come aveva evidenziato in passato già Giovanni Falcone. Inoltre, fa presente che la corruzione internazionale, oltre alla rilevanza penalistica, determina effetti altamente distorsivi sulla concorrenza e limitativi della capacità di attrarre investimenti internazionali.

Rammentando come vi siano recenti pronunce giurisprudenziali su tale aspetto, esorta i Commissari a dare ascolto a quanto affermato anche in sede di audizioni, da alcuni magistrati, che hanno evidenziato la necessità di introdurre tali reati nel novero di quelli cosiddetti ostativi.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia come la votazione di tale emendamento sia non solo l'ultima occasione che la Commissione ha per procedere alla reintroduzione dei reati contro la Pubblica amministrazione all'interno dell'elenco dei reati ostativi di cui all'articolo 4-bis O.P., ma anche un'opportunità di inserire tra tale novero anche i reati transazionale, dando completezza alla normativa sui reati ostativi, nell'ottica di dare attuazione alla visione posta in essere da Giovanni Falcone, e esplicitata anche nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale sottoscritta a Palermo nel 2000. Si appella pertanto alla coscienza di tutti i Commissari, soprattutto nell'anno in cui ricorrono i trent'anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.3.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Magi 1.4 e Enrico Costa 1.5, li sottoscrive.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli identici emendamenti Magi 1.4 e Enrico Costa 1.5.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 1.4 e Enrico Costa 1.5.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18.10.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.6, volto a riprodurre il testo della proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura in quanto a suo parere rappresenta un importante punto di equilibrio. Rileva che al contrario il testo del decreto-legge voluto dal Governo riproduce nella sostanza la sola aggravante comune.

Valentina D'ORSO (M5S) nel ringraziare il collega Gianassi per avere spiegato la *ratio* del suo emendamento preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Ricorda infatti che il suo gruppo ha sostenuto nel corso dell'esame alla Camera questa scelta adottata poi nella proposta di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.6.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7 volto a circoscrivere meglio gli ambiti utili al magistrato nella valutazione sull'accesso ai benefici penitenziari. Evidenzia infatti che il suo emendamento è volto a qualificare chiaramente l'attualità dei collegamenti con la criminalità e l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione con la giustizia. La seconda parte dell'emendamento è invece volta ad introdurre una disciplina transitoria. Ritiene infatti che l'introduzione di un peggioramento delle condizioni di accesso ai suddetti benefici non possa applicarsi ai soggetti che sono stati già condannati.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.7. infatti il Movimento 5 Stelle ha presentato l'emendamento Cafiero de Raho 1.27, che prevede l'introduzione della collaborazione impossibile, contestualmente approntando una disciplina *ad hoc* per tali casi. Dichiara di non poter condividere l'impostazione dell'emendamento del collega Gianassi che di fatto

introduce un regime diversificato senza prevedere rigorosi vincoli, a suo avviso indispensabili per dimostrate le circostanze in base alle quali la collaborazione può essere qualificata come impossibile.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.7.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 1.8; si intende che vi abbia rinunciato.

Devis DORI (AVS) interviene in un'unica soluzione sull'emendamento 1.9 e sul successivo 1.22, dal momento che la *ratio* dell'intervento è la medesima, pur se riferita a due diversi commi dell'articolo 4-*bis*. Con i citati emendamenti recepisce una istanza venuta da più parti, rammentando in particolare l'audizione del dottor Morosini, il quale ha spiegato chiaramente come rendere obbligatoria la motivazione della mancata collaborazione. Ritiene infatti che in tal modo il magistrato o il tribunale di sorveglianza potrebbero disporre di ulteriori elementi preziosi ai fini della valutazione della pericolosità sociale del soggetto e del suo eventuale ravvedimento.

Rileva che tali emendamenti sono in linea con l'ordinanza n. 97 del 2021, di cui richiama in particolare il punto 9 del Considerato in diritto, e nella quale la Corte costituzionale, pur rimettendo al legislatore il compito di intervenire in materia di ergastolo ostativo, ha tuttavia fatto riferimento all'esigenza di motivare la mancata collaborazione del soggetto. Rileva altresì che dall'ordinanza della Corte non emerge in alcun modo un « diritto al silenzio » e che rendere facoltativa la motivazione della mancata collaborazione sarebbe irragionevole, sottraendo alla magistratura di sorveglianza elementi di rilievo ai fini della valutazione. Sulla base di quanto fin qui esposto, auspica quindi che la relatrice e il sottosegretario vogliano modificare il parere precedentemente espresso.

Stefania ASCARI (M5S) chiede di prestare particolare attenzione all'emendamento D'Orso 1.10, identico all'emenda-

mento Dori 1.9, che ripropone aspetti già emersi nel corso dei lavori della Commissione antimafia nella scorsa legislatura, di cui ha fatto parte, nonché i contenuti delle due relazioni finali che ha avuto l'onore di sottoscrivere insieme al presidente Grasso.

Fa quindi presente che più volte il Movimento 5 stelle ha rappresentato la necessità che il condannato che chiede l'accesso ai benefici penitenziari rappresenti le ragioni della sua mancata collaborazione anche al fine di evitare pericolosissime differenze di trattamento tra i mafiosi e i collaboratori di giustizia. Rammenta a tale proposito che i collaboratori di giustizia sono gravati da obblighi stringenti e che sono sottoposti a gravi sanzioni nel caso in cui facciano dichiarazioni infedeli. Il collaboratore di giustizia ha l'obbligo di indicare nel dettaglio l'entità del suo patrimonio occulto, che peraltro gli viene confiscato, e in caso di dichiarazioni mendaci si vede revocato il programma di protezione nonché i benefici e gli sconti ottenuti in sede di condanna.

Aggiunge che per l'accesso ai benefici penitenziari al collaboratore di giustizia non basta l'insussistenza dei legami con il contesto mafioso né la revisione critica del suo passato, dovendo egli dimostrare l'avvenuto ravvedimento, che la Cassazione qualifica come un vero e proprio pentimento civile. Come già evidenziato anche da altri interventi del suo Gruppo, l'istituto del « ravvedimento » implica necessariamente anche la motivazione della mancata collaborazione.

Rammenta che di tale opinione non è soltanto il Movimento 5 Stelle dal momento che tale aspetto è stato posto da tutti gli auditi in Commissione antimafia e dalla quasi totalità dei soggetti auditi la settimana scorsa in Commissione giustizia. Ritiene infatti fondamentale che il legislatore, mettendo mano alla materia dell'ergastolo ostativo, dia ascolto alle istanze dei soggetti che lavorano quotidianamente per contrastare la mafia.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle all'emendamento a sua prima firma 1.10, e chiede che sia prestata particolare attenzione al

suo contenuto per evitare, con la sua reiezione, di disattendere l'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale.

Fa presente, a tale proposito, che la Corte introduce quale primo esempio degli elementi che il legislatore è chiamato ad inserire nella normativa quello relativo all'emersione delle ragioni della mancata collaborazione. La regola è quella che il detenuto per delitti di mafia che non collabora con la giustizia non può accedere ai benefici penitenziari, anche se la Corte costituzionale chiede di introdurre delle eccezioni perché tale strada non può essere l'unica percorribile.

Pertanto, sulla base di tali premesse, considera indispensabile che il soggetto fornisca spiegazioni convincenti delle ragioni che lo hanno indotto a non collaborare e considera un errore grave non partire da questi presupposti. Si appella quindi alla relatrice e al sottosegretario in quanto esponenti di una forza politica che crede fermamente che la regola debba essere quella che il mafioso non collaborante non può e non deve uscire dal carcere. Nell'evidenziare che il suo emendamento senza pretendere prove concrete o dimostrazione delle ragioni della mancata collaborazione chiede almeno la chiara e ragionevole esposizione di tali ragioni, ritiene che debba partire da questo elemento anche il giudizio del magistrato sull'avvenuto ravvedimento e sull'eventuale fruttuoso percorso educativo. In conclusione rileva che se manca la richiesta di una motivazione per la mancata collaborazione ciò equivale a privare di fondamento l'intera impostazione del testo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.9 e D'Orso 1.10.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 1.11; si intende che vi abbia rinunciato.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.12 che è volto ad introdurre nel comma 1-*bis* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento peniten-

ziario tre correttivi stilistici e anche sostanziali che servono a definire meglio il perimetro in cui avviene la valutazione del magistrato.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.12.

Francesco GALLO (MISTO) dichiara di fare proprio l'emendamento Enrico Costa 1.13 richiamandosi alle considerazioni già svolte dal collega Gianassi dal momento che i due emendamenti sono parzialmente sovrapponibili.

La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 1.13.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Magi 1.14 e 1.15; si intende che vi abbia rinunciato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.16, fa presente, in primo luogo, che la attuale disposizione con riguardo all'accesso ai benefici penitenziari prevede che il mafioso venga trattato in maniera più favorevole rispetto al collaboratore di giustizia nonostante che quest'ultimo renda un servizio alla società, condividendo la propria conoscenza, esponendosi a rischio e aiutando lo Stato a contrastare la mafia.

Nel sottolineare che si tratta di un grave errore del Governo, rammenta che l'articolo 16-*novies* del decreto-legge n. 8 del 1991 sui collaboratori di giustizia, al comma 3, prevede quale condizione per l'accesso ai benefici l'avvenuto ravvedimento e che tale ravvedimento, come previsto dal comma successivo, deve essere verificato dal magistrato di sorveglianza anche ai fini della concessione della detenzione domiciliare o dei permessi premio. Ritiene inaccettabile che tale obbligo non venga imposto anche al mafioso non collaborante, sottolineando la differenza tra la revisione critica – che significa nella sostanza guardare al proprio passato, eventualmente anche con disagio – e il ravvedimento – che invece è caratterizzato da una chiara proiezione verso le

vittime e dalla richiesta di perdono sia alle vittime sia allo Stato. Precisa che tale condizione deve essere dimostrata con il comportamento del detenuto e con la sua partecipazione alle attività carcerarie.

Ritiene peraltro che il Governo abbia solo parzialmente recepito il contenuto dell'ordinanza della Corte dal momento che ne ha colto gli aspetti relativi alle prescrizioni e non quelli relativi alla motivazione della mancata collaborazione. Ribadisce da ultimo che garantire un trattamento più favorevole al mafioso non collaborante rispetto al collaboratore equivale a disincentivare la collaborazione e ricorda, a tale proposito, che se si indeboliscono gli unici strumenti nelle mani dei magistrati – vale a dire la collaborazione dei soggetti mafiosi e l'intera gamma delle intercettazioni – lo Stato non avrà più la capacità di contrastare le mafie.

Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cafiero de Raho 1.16 ritenendo che l'inserimento nel decreto-legge della norma contenuta in tale proposta emendativa sia fondamentale ed auspica un ripensamento della relatrice e del rappresentante del Governo in merito al parere espresso.

Precisa infatti che con l'emendamento in esame si intende affermare chiaramente che – al pari di quanto previsto per i collaboratori di giustizia – nessun mafioso possa uscire dal carcere se non abbia avuto la piena percezione del proprio operato.

Ricorda, inoltre, come la Corte di cassazione, con sentenza del 7 ottobre 2019, abbia dichiarato legittimo il diniego della concessione del beneficio della detenzione domiciliare a Giovanni Brusca in quanto non era stata raggiunta la prova dell'avvenuto ravvedimento che sottolinea essere un concetto molto più forte della mera revisione critica della propria condotta.

Sottolinea inoltre come sia fondamentale, per effettuare un percorso che porti al ravvedimento, il lavoro di particolari figure di operatori in carcere.

A suo avviso, inoltre, qualora la proposta emendativa non venisse accolta, si creerebbe una discriminazione verso chi col-

labora con la giustizia, incentivando quindi di fatto a non collaborare.

Per tale ragione, invita accuratamente i colleghi della maggioranza a votare favorevolmente la proposta in discussione.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene che, alla luce delle osservazioni del collega Cafiero De Raho e della collega Ascari, sia opportuno che il Governo effettui una riflessione sulla proposta emendativa in discussione anche al fine di correggere, in futuri provvedimenti, una disposizione pericolosa che ora la maggioranza non appare disponibile a modificare per evitare la scadenza dei termini di conversione del decreto-legge.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.16.

Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 1.17 che a suo avviso rimedia a un *vulnus* della norma, prevedendo che i benefici penitenziari possano comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.

La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 1.17.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.18 che reintroduce nell'elenco dei reati ostativi all'accesso ai benefici penitenziari anche il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro la Pubblica amministrazione, espunto dal Governo.

Nel ricordare infatti come il suo partito nella scorsa legislatura non sia stato favorevole all'allargamento nel novero dei reati ostativi ai reati contro la Pubblica ammi-

nistrazione, osserva tuttavia come rispetto alla *ratio* originaria della norma sia ragionevole prevedere tale reinserimento.

Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.18. A suo avviso tale proposta emendativa, della quale apprezza il contenuto, rappresenta un risultato minimo ma doveroso per rafforzare la repressione delle reti corruttive più strutturate.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.18.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento D'Orso 1.19, del quale è cofirmataria. Sottolinea come anche con la proposta emendativa ora in discussione il suo gruppo intervenga sul tema dei gravi reati contro la Pubblica amministrazione nel tentativo di contrastare il connubio duraturo nel tempo di reti corruttive stabili.

A suo avviso sottrarre i gravi reati contro la Pubblica amministrazione dal novero dei reati ostativi infatti è particolarmente dannoso in quanto consente alle reti corruttive di tessere i propri affari.

Sottolinea inoltre come il Movimento 5 Stelle sia fortemente determinato ad impedire che la criminalità organizzata possa ritenere di mettere le proprie mani sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza agendo sui « colletti bianchi ».

Stefania ASCARI (M5S) ritiene che l'emendamento D'Orso 1.19, del quale è cofirmataria, sia una proposta fondamentale per il contrasto alle mafie e alla corruzione, sia di quella interna, sia di quella che si dirama oltre le frontiere.

Rileva come la maggioranza, nel corso dell'esame da parte del Senato, abbia attraverso l'approvazione di alcune proposte emendative escluso dal regime ostativo alcuni tra i più gravi reati contro la Pubblica amministrazione proprio mentre le mafie sono particolarmente attratte dai 209 miliardi di euro stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Osserva inoltre come siano stati esclusi alcuni reati dal novero di quelli ostativi e

ne siano stati invece lasciati altri meno rilevanti. In particolare, ritiene un controsenso l'esclusione dell'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati contro la Pubblica amministrazione quando in tale novero sono ricompresi reati per i quali sono previste pene minori.

Reputando che il decreto in esame abbia creato uno sbilanciamento tra i reati associativi e quelli monopersonali, invita il rappresentante del Governo e la relatrice ad una riflessione sulla questione e preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 1.19.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.20 ritenendo che ciò costituisca ancora un'altra occasione offerta dal suo gruppo per rimediare alla problematica del reinserimento dei reati contro la Pubblica amministrazione tra quelli ostativi. Con la proposta emendativa in esame, alla luce di alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni e per fare uno sforzo di avvicinamento, è stato comunque eliminato il reato di peculato dall'elenco.

Formula quindi un appello accorato ai colleghi della maggioranza affinché svolgano una riflessione sulle preoccupazioni che il suo gruppo ha più volte espresso.

Ritiene che qualora il suo appello non venisse accolto la maggioranza ed il Governo si dovranno assumere nei confronti dei cittadini onesti che vedranno pregiudicati i propri interessi dal compimento di attività illecite, la responsabilità delle conseguenze derivanti dalla volontà di abbassare la guardia nei confronti di corrotti e corruttori.

Sottolineando quindi come non corrisponda al vero che la percezione dell'opinione pubblica nei confronti di alcune fattispecie di reato si sia ridotta, rileva come l'attualità fornisca ampie notizie sul coinvolgimento in vicende di questo tipo da parte di esponenti del Parlamento europeo e ritiene che non si debba mai dimenticare che questi episodi danneggiano tutti i cittadini.

Ribadendo quindi la volontà del suo gruppo a proseguire la battaglia contro tali tipologie di reati, rimarca la differenza di posizione sul tema da parte del suo gruppo rispetto a quella della maggioranza.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento D'Orso 1.20, evidenzia come con questo emendamento sia stato fatto uno sforzo per trovare un punto di sintesi con la maggioranza e il Governo, per cercare di ovviare al danno fatto al Senato con l'esclusione dei gravi reati di corruzione, concussione, corruzione in atti giudiziari, dal catalogo dei reati ostativi.

Rammenta come tali reati abbiano un impatto diretto sulla vita dei cittadini, come evidenziano alcuni studi che connettono alla corruzione l'aumento del 20 per cento del costo degli appalti nel nostro Paese, e più lunghi tempi di realizzazione delle opere. Dopo aver fatto alcuni esempi di questo fenomeno, relativi al costo di realizzazione di linee di alta velocità in Italia, comparati con i costi e i tempi di realizzazione di opere analoghe in altri paesi europei – dati tratti da uno studio della Commissione europea del 3 febbraio 2014 – evidenzia che quanto più è opaca l'azione della pubblica amministrazione, più alto è il rischio di infiltrazioni, di azioni poco trasparenti.

Ritiene che questi dati dovrebbero indurre a una profonda riflessione circa la soppressione dei reati corruttivi dal novero dei reati ostativi, anche alla luce degli allarmi che sono giunti da tutti i procuratori auditi dalla Commissione, preoccupati per le conseguenze devastanti che potrebbero derivare alla gestione delle risorse del PNRR.

Ricorda infine che l'inserimento dei reati di corruzione nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario è stato sollecitato dal Consiglio d'Europa e dall'OCSE e come sia ormai comune convinzione degli operatori del diritto che la corruzione determina un alto costo per la collettività. In conclusione, dopo aver ricordato di provenire da un territorio che ha vissuto frequenti scioglimenti di amministrazioni comunali per infiltrazioni mafiose dovute a gravi fatti corruttivi, riporta il passo della Divina Commedia su Gerione, custode dei

fradolenti, tratto dal XVII canto dell'Inferno («*Ecco la fiera con la coda aguzza / che passa i monti e rompe i muri e l'armi / Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza*») per evidenziare la gravità del fenomeno corruttivo.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.20.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustra l'emendamento 1.21, del quale è primo firmatario, evidenziando che si tratta di una modifica volta a sopprimere il comma 1-bis.2, introdotto nel corso dell'esame in Senato e, per coordinamento, a sopprimere il riferimento all'art. 609-*octies* del codice penale dal comma 1-bis.1.

Valentina D'ORSO (M5S), chiede all'onorevole Gianassi chiarimenti circa l'intento dell'emendamento.

Federico GIANASSI (PD-IDP) spiega che l'emendamento è volto a sopprimere una modifica fatta dal Senato, per tornare alla normativa previgente, e che l'intervento sull'articolo 609-*octies* ha esclusivamente finalità di coordinamento.

Stefania ASCARI (M5S), dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.21, ritenendo essenziale mantenere il reato di violenza sessuale di gruppo tra i reati ostativi. Ricorda che l'inserimento della fattispecie tra i reati ostativi è stata effettuata dalla legge n. 69 del 2019, cosiddetto Codice Rosso, che ha qualificato la violenza di genere un fenomeno gravissimo, che deve essere contrastato al pari dei fenomeni criminali di mafia e terrorismo. Ritiene che sia particolarmente grave eliminare la fattispecie di violenza sessuale di gruppo dai reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.

Federico GIANASSI (PD-IDP), ribadisce che l'intento dell'emendamento non è certamente quello che escludere il reato di violenza sessuale di gruppo dal catalogo dei reati ostativi. Chiede al presidente di ac-

cantonare l'emendamento, al fine di poter formulare un chiarimento compiuto circa l'effettiva portata dell'emendamento e fugare ogni dubbio, trattandosi di un tema – quello della violenza sessuale – sui cui è necessario non mostrare alcun atteggiamento ambiguo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accedendo alla richiesta dell'onorevole Gianassi, invita ad illustrare l'emendamento successivo, effettuata la votazione del quale, si riprenderà l'esame dell'emendamento Gianassi 1.21.

Devis DORI (AVS), illustra l'emendamento 1.22, del quale è primo firmatario, il cui obiettivo è rendere obbligatoria l'esplicitazione dei motivi della mancata collaborazione. Ribadisce come questa modifica sia perfettamente in linea con quanto affermato dall'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale, con particolare riferimento al punto n. 9.

Stefania ASCARI (M5S), illustra l'emendamento D'Orso 1.23, del quale è firmataria, ricordando come sia la stessa Corte costituzionale a considerare la possibilità di richiedere una indicazione delle ragioni della mancata collaborazione. In particolare, afferma che l'ordinanza n. 97 del 2021, della quale riporta alcuni passaggi, offre una copertura costituzionale all'emendamento, nella parte in cui rimette alla discrezionalità del legislatore la possibilità di richiedere l'emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione. Afferma che dalla sentenza della Corte sicuramente non emerge il riconoscimento di un diritto al silenzio sulle ragioni della mancata collaborazione. Confutando alcune opinioni dottrinarie che sembrano confondere la mancata collaborazione con l'omessa spiegazione delle ragioni della mancata collaborazione, ritiene che sarebbe opportuno chiedersi attraverso quali strumenti e procedure di verifica si debba valutare la sincerità delle dichiarazioni relative alle ragioni della mancata collaborazione. Ribadisce infine l'importanza di approvare l'emendamento, così da poter ri-

chiedere le motivazioni della mancata collaborazione.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento D'Orso 1.23 ricorda come la regola principe al fine dell'accesso ai benefici penitenziari sia la previa collaborazione con la giustizia, che rappresenta lo strumento di verifica della rottura dei legami criminali. Ribadisce dunque che ogni eccezione a questo principio richiede di comprendere perché il condannato che chiede di accedere ai benefici penitenziari non ha, non ha potuto o non ha voluto collaborare.

Ricorda come tutti gli auditi abbiano sottolineato che l'esplicitazione delle ragioni della mancata collaborazione serve a rendere più semplice la verifica sia del venir meno della pericolosità che del percorso di ravvedimento del condannato. Conclude sottolineando la valenza morale e l'utilità materiale dell'esplicitazione delle ragioni della mancata collaborazione, che consentono di uscire da una logica omerosa che può persistere anche a fronte di un comportamento ineccepibile in carcere, di condotte riparative nei confronti delle vittime, di rescissione dei legami con l'associazione criminale. Consapevole dell'intento della maggioranza di non accogliere l'emendamento, invita comunque le forze politiche a riflettere su questi temi per eventualmente tornare ad affrontarli in un nuovo provvedimento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.22 e D'Orso 1.23.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita la Commissione a tornare a esaminare l'emendamento Gianassi 1.21, rispetto al quale il presentatore chiede di rendere alcune precisazioni.

Federico GIANASSI (PD-IDP), precisa che l'obiettivo dell'emendamento 1.21, del quale è primo firmatario, è quello di riaffermare che i reati sessuali sono compresi nel catalogo dei reati ostativi. Intende sul punto fugare qualsiasi dubbio. Ribadisce che l'emendamento è volto a tornare alla

disciplina previgente, data dal comma 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, – non modificato dal provvedimento in esame – che include i reati sessuali nel catalogo dei reati che precludono l'accesso ai benefici penitenziari. Invita tutti a verificare il contenuto dell'emendamento al fine di non avere dubbi circa la finalità di rafforzare la tutela rispetto ai reati sessuali.

Valentina D'ORSO (M5S), alla luce delle spiegazioni offerte del proponente, dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 1.21.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.21.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustra l'emendamento 1.24, a sua prima firma, volto a sostituire alla revisione critica della condotta l'avvenuto ravvedimento. Ribadisce l'importanza del ravvedimento e auspica che in futuro possa essere inserito, al pari delle ragioni della mancata collaborazione. Ribadisce quanto sia essenziale fare in modo che la disciplina per l'accesso ai benefici penitenziari dei mafiosi che non collaborano non sia più agevole di quella prevista per i collaboratori di giustizia.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento Cafiero De Raho 1.24 ne ribadisce nuovamente l'importanza. Ricorda che la cessazione della pericolosità non implichi ravvedimento e che in non poche occasioni la Cassazione ha negato l'accesso ai benefici penitenziari a detenuti che pur avevano collaborato e mostrato una condotta penitenziaria corretta, ritenendo insussistente il ravvedimento, che è comunque richiesto per i collaboratori di giustizia. A fini di equità, ritiene indispensabile prevedere tale requisito a maggior ragione per i non collaboratori.

Federico FORNARO (PD-IDP), dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Cafiero De Raho 1.24, per le stesse

motivazioni espresse in merito all'emendamento Cafiero De Raho 1.16.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.24.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 1.25, a sua prima firma e Gianassi 1.26, evidenzia che la finalità di tali emendamenti, stante la volontà della maggioranza di eliminare i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli ostativi, è di prevedere l'ostatività quantomeno dei reati contro la PA commessi in forma associata, al fine di contrastare le grandi reti corruttive presenti nel nostro paese.

Difatti, osserva che in un momento storico in cui vi sono ingenti investimenti previsti nell'ambito del PNRR è opportuno contrastare le realtà criminali che potrebbero intervenire in tale contesto. Infine, coglie l'occasione per esprimere perplessità e preoccupazione in merito alle annunciate innovazioni adottate dal Governo nel nuovo schema di decreto legislativo in materia di contratti pubblici, che potrebbero facilitare fenomeni criminosi.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'importanza delle finalità evidenziate dalla collega D'Orso, anche alla luce delle molte inchieste giudiziarie su tutto il territorio nazionale che hanno dimostrato l'esistenza di sodalizi criminali tesi alla commissione di reati corruttivi, evidenziando pertanto la necessità di inserire i reati contro la Pubblica Amministrazione, commessi in forma associativa, nell'elenco di quelli cosiddetti « ostativi ».

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Orso 1.25 e Gianassi 1.26.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento di cui è primo firmatario, 1.27, sottolinea che esso è finalizzato a coprire delle lacune create dal decreto con l'eliminazione della fattispecie della cosiddetta collaborazione impossibile o inesigibile.

Fa presente che tale proposta emendativa interviene sotto due profili. Da un lato, si prende in considerazione l'ipotesi in cui soggetti condannati abbiano dichiarato di non collaborare per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti e si prevede un procedimento per valutare concretamente la sussistenza di tali presupposti. Dall'altro, si disciplina il caso in cui detenuti e internati si trovino nell'impossibilità di collaborare per limitata partecipazione al fatto criminoso o per integrale accertamento dei fatti.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia come la disciplina riguardante l'ipotesi di collaborazione impossibile per timore di ritorsioni costituisca una vera innovazione della disciplina previgente, funzionale a tipizzare in maniera concreta l'inesigibilità della condotta collaborativa al caso specifico in cui lo Stato non possa farsi carico della protezione dei familiari del soggetto condannato o internato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cafiero De Raho 1.27 e Gianassi 1.28.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento di cui è primo firmatario, 1.29, sottolinea come tale emendamento, prendendo atto della attuale disparità di trattamento tra i collaboratori di giustizia e i condannati che non collaborano e che chiedono benefici penitenziari, è finalizzato a introdurre anche per quest'ultimi l'obbligo, funzionale all'ottenimento dei benefici penitenziari, di fornire una dichiarazione di carattere patrimoniale.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto e rammentando quanto già illustrato dal collega Cafiero De Raho in merito all'emendamento in discussione, evidenzia come nel caso della sua reiezione si perpetuerebbe una disparità di trattamento, criticata già in passato da alcuni collaboratori di giustizia che ha avuto modo di ascoltare nel corso della propria

attività presso la commissione Antimafia nella scorsa Legislatura. Aggiunge, infine, che una sollecitazione in tal senso è stata evidenziata anche nel corso delle audizioni svolte, in riferimento a tale provvedimento, sia al Senato che presso la Camera, in particolare dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.29.

Carla GIULIANO (M5S) illustrando l'emendamento di cui è prima firmataria, 1.30 sottolinea come esso intervenga al fine di ampliare, dall'originaria previsione di sessanta giorni, a centoventi, il tempo previsto per la trasmissione di pareri, informazioni e esiti di accertamenti richiesti dal giudice al fine di valutare la fondatezza degli elementi offerti dal soggetto che abbia chiesto la concessione di benefici penitenziari. Difatti, data la necessità di svolgere, in tali occasioni, accertamenti puntuali e spesso complessi, ritiene che sarebbe opportuno, come evidenziato in sede di audizione anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ampliare tale termine.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.30.

Devis DORI (AVS) si limita a chiarire la *ratio* del suo emendamento 1.31 volto a reintrodurre il testo originario del decreto-legge, attribuendo le decisioni al tribunale di sorveglianza invece che al singolo magistrato al fine di evitare indebite pressioni su quest'ultimo. Chiede quindi che venga approvato l'emendamento a sua firma 1.31.

Valentina D'ORSO (M5S) nel ringraziare i presentatori degli identici emendamenti 1.31 e 1.32, in quanto si tratta a suo parere di un ottimo punto di equilibrio, che tiene conto delle esigenze di collegialità quando si tratti di assumere per la prima volta la decisione in merito all'accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati gravi. Esprime infatti la forte preoccupazione di lasciare solo il giudice che per la prima

volta si trovi ad assumere una decisione così importante, esponendolo al rischio di possibili intimidazioni. Ritenendo quindi che il Senato, modificando la norma originaria, abbia compiuto un errore gravissimo, non può condividere una scelta simile. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 1.31 e Gianassi 1.32.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.33, volto ad integrare il contenuto dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, prevedendo che l'assegnazione al lavoro esterno per condannati per reati gravi possa avvenire soltanto trascorsi dieci anni dalla data in cui diviene definitiva la sentenza. Rammenta infatti che solitamente occorrono 6 o 7 anni prima che il processo si concluda, spesso preceduta da un periodo non breve di custodia cautelare, che viene successivamente computato ai fini dell'espiazione della pena.

Rileva pertanto che, in assenza della modifica proposta, il condannato potrebbe accedere ai benefici penitenziari ben prima del collaboratore di giustizia. Aggiunge che la seconda parte dell'emendamento è volto a ricondurre la decisione al tribunale di sorveglianza al fine di fornire una maggiore copertura al giudice chiamato alla valutazione.

Stefania ASCARI (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ritenendo indispensabile che l'assegnazione al lavoro esterno per condannati per reati gravi possa avvenire soltanto trascorsi dieci anni dalla data in cui diviene definitiva la sentenza e non a partire da quando inizia la custodia cautelare. Considera essenziale che, ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari, si distingua la condotta di chi collabora e di chi invece non lo fa, aggiungendo peraltro che le persone in custodia cautelare, in quanto imputate e non condannate, non sono coinvolte nei percorsi carcerari di rieducazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.33.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.34 che interviene in materia di accesso ai permessi premio, evidenziando quanto alla prima parte l'esigenza che ad assumere le decisioni sia il tribunale di sorveglianza. Fa presente che la seconda parte dell'emendamento prevede anche nel caso dei permessi premio che l'accesso sia consentito soltanto dopo 10 anni dalla data in cui diviene definitiva la sentenza e non a partire da quando inizia la custodia cautelare, al fine di evitare che tali soggetti abbiano un trattamento uguale o migliore a quello riservato ai collaboratori di giustizia. Precisa da ultimo che la terza parte dell'emendamento interviene in materia di termini per la presentazione delle impugnazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 1.34.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo giunti all'esame dell'articolo aggiuntivo Magi 1.01, sul quale è stato presentato ricorso in merito alla declaratoria di ammissibilità, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di domani, al fine di consentire alla presidenza di effettuare le valutazioni in merito.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di capire con che modalità proseguirà l'esame del provvedimento. Rammenta che, come anticipato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da parte della Lega vi è la massima disponibilità a proseguire i lavori con ritmi serrati.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) si associa, a nome di Forza Italia, alle considerazioni della collega Bisa.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva che nella citata riunione dell'Ufficio di presi-

denza si era convenuto di riprendere l'esame del provvedimento alle ore 9 della giornata di domani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza aveva convenuto su un programma di massima rinviando ulteriori considerazione al termine dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, anche alla luce dell'andamento dei lavori.

Federico FORNARO (PD-IDP) constata che i lavori dell'Assemblea sulla legge di Bilancio non dovrebbero avviarsi nella giornata di domani, consentendo quindi alla Commissione di proseguire i propri lavori e che l'opposizione non ha assunto alcun atteggiamento ostruzionistico, ritiene che non vi siano esigenze tali da imporre l'esame del provvedimento nel corso della notte.

Devis DORI (AVS) conviene sull'opportunità ventilata in sede di Ufficio di presidenza che la Commissione si riunisca nella mattinata di domani tra le ore 9 e le ore 12. Rileva inoltre come l'esame si stia svolgendo in un clima di reciproco rispetto e correttezza e come gli interventi fin ora svolti non abbiano carattere ostruzionistico.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide le preoccupazioni della relatrice, sottolinea

andando l'esigenza di concludere l'esame del decreto-legge prima della scadenza del termine per la sua conversione. Constatato come il dibattito si stia svolgendo in maniera serena, senza forzature dell'opposizione né limitazioni da parte della presidenza, ritiene che si vi siano i presupposti per rinviare l'esame alla giornata di domani con l'intento, tuttavia, di concluderlo nella giornata stessa.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottolinea come, all'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo in merito alla calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge di bilancio, la Commissione giustizia disporrà di tutti gli elementi per definire modalità condivise per il prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel prendere atto di come i lavori nella giornata odierna si siano svolti in un clima sereno e ordinato, si dichiara certo che la Commissione avrà a disposizione l'intera giornata di domani per proseguire e possibilmente concludere l'esame del provvedimento, anche alla luce dei previsti impegni in Assemblea per l'esame del disegno di legge di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, 21 dicembre, alle ore 9.30.

La seduta termina alle 20.30.

ALLEGATO

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1 le parole: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero » sono sostituite con le seguenti: « all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero *con le seguenti:* all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale, nonché delitti cui all'ar-

ticolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;

al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente numero:

2-bis) al comma 1-ter le parole: « e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono soppresse.

1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: al primo periodo, le parole: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale » *e le parole:* « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, » sono soppresse ed.

1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al primo periodo *fino a:*

sono soppresse *con le seguenti*: al primo periodo, dopo le parole: « compimento di atti di violenza, » sono inserite le seguenti: « delitti di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ».

1.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo *fino alla fine del numero*.

* **1.4.** Magi.

* **1.5.** Enrico Costa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: è aggiunto *fino alla fine del numero con le seguenti*: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. ».

1.6. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, premettere il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi

in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

1.7. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, premettere il seguente periodo: . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti anche nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata

una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1.8. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi, aggiungere le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.

*** 1.9. Dori.**

*** 1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.**

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria e la parola assoluta;

Conseguentemente al capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria e la parola: assoluta.

1.11. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità con le seguenti: conseguenti alla condanna o l'impossibilità;

Conseguentemente:

al medesimo primo periodo, sostituire le parole: con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con le seguenti: con il contesto specificamente attinente al reato

commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti;

al secondo periodo sostituire la parola: accerta con la seguente: valuta;

al capoverso comma 1-bis.1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità con le seguenti: conseguenti alla condanna o l'impossibilità;

2) al primo periodo, sostituire le parole: anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso con le seguenti: anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso;

3) al secondo periodo sostituire la parola: accerta con la seguente: valuta.

1.12. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: e alleghino fino a: anche indiretti o tramite terzi,.

1.13. Enrico Costa.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.

Conseguentemente, al capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le seguenti parole: alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.

1.14. Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti fino alla fine del periodo.

1.15. Magi.

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: della revisione critica della condotta criminosa con le seguenti: dell'avvenuto ravvedimento.

1.16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.

1.17. Enrico Costa.

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: 58-ter inserire le seguenti: ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,.

1.18. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: dell'articolo 58-ter inserire le seguenti: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,;

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1:

dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,;

dopo le parole: 630 del codice penale inserire le seguenti: e per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 2006, n. 146.

1.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: dell'articolo 58-ter inserire le seguenti: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,;

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1 dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,;

1.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1. sopprimere le parole: 609-octies.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 1-bis.2.

1.21. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: 630 del codice penale, purché gli stessi inserire le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.

*** 1.22.** Dori.

*** 1.23.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1 sostituire le parole: della revisione critica della condotta

criminosa con le seguenti: dell'avvenuto ravvedimento.

1.24. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.

* **1.25.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **1.26.** Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

1-bis.3. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ri-

torsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma

2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-*bis*. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ai commi 1-*bis*, e 1-*bis.1 con le seguenti:* ai commi 1-*bis*, 1-*bis.1* e 1-*bis.3*;

all'articolo 3 sopprimere il comma 2.

1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-*bis*) al comma 1-*ter* dopo le parole: « del medesimo testo unico, » sono inserite le seguenti: « all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice, ».

1.28. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarà, Zan.

Al comma 1, lettera a), al numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da: e dispone, nei confronti del medesimo, *fino a:* e degli esiti degli accertamenti richiesti *con le seguenti:* Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, di-

chiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.

Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti ai sensi del quinto periodo *inserire le seguenti:* e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1.29. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

1.30. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante. »;

a-ter) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « magistrato di sorveglianza » sono inserite le seguenti: « o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza, »;

2) al comma 7, dopo le parole: « permessi premio » sono aggiunte le seguenti: « , emesso dal magistrato di sorveglianza, » e dopo le parole: « le procedure di cui all'articolo 30-*bis* » sono inserite le seguenti: « ,entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo ».

Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice penale, inserire le seguenti: , gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

* 1.31. Dori.

* 1.32. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna. »;

2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza. ».

1.33. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

a-bis) all'articolo 30-*ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « magistrato di sorveglianza » sono

inserirle le seguenti: « o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza, »;

2) al comma 4 lettera *d*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna. ».

3) al comma 7, dopo le parole: « permessi premio » sono aggiunte le seguenti: « , emesso dal magistrato di sorveglianza, » e dopo le parole: « le procedure di cui all'articolo 30-*bis* » sono inserite le seguenti: « , entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo ».

1.34. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « settantacinque ».

1.01. Magi.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale. ».

2.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.

* **2.2.** Magi.

* **2.3.** Enrico Costa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

2.4. Enrico Costa.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

* **4.01.** Dori.

* **4.02.** Magi.

* **4.03.** Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti

in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.

4.05. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

c) al comma 3, le parole: « alla data del 1° gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 1° gennaio 2016 ».

4.06. Magi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Art. 28.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma dell'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura »;

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter. »;

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai con-

dannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

4) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

5) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. ».

4.07. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di liberazione condizionale)

1. Le persone ammesse alla licenza speciale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge, 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse alla liberazione condizionale.

4.08. Magi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.

4.09. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Dori.

* **5.2.** Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

* **5.3.** Magi.

* **5.4.** Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Disposizioni in materia di manifestazioni musicali – « Rave Party »)

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi »;

b) All'articolo 82:

1) al primo comma, dopo le parole: « al buon costume, » sono inserite le seguenti: « ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma, » e le parole: « e, se occorre, lo sgombrò del locale » sono sostituite dalle seguenti: « o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombrò dei luoghi ove essi si svolgono »;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del

codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: « Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-bis, 609-octies, 613, 628, 633, 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata. ».

5.5. Enrico Costa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 633-bis.

(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà

a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.

5.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », sostituire il primo comma con il seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade od occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere od organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato a un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o d'igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

5.8. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », primo comma, sostituire le parole: un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento con le seguenti: clandestinamente un grande raduno musicale

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente.

5.9. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: musicale o avente altro con la seguente: avente

5.10. Dori.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sopprimere le seguenti parole: o avente altro scopo di intrattenimento.

5.11. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sopprimere le parole: con la reclusione da tre a sei anni e.

5.12. Magi.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a sei mesi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 633-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà

nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell’individuazione degli autori.

5.13. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a sei mesi.

5.14. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a un anno.

5.15. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a un anno e sei mesi.

5.16. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a 6 anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, con le seguenti: fino a due anni.

5.17. Dori.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 2 anni.

5.18. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 2 anni e sei mesi.

5.19. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.

5.20. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni e sei mesi.

5.21. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 4 anni.

5.22. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni e sei mesi.

5.23. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni e sei mesi.

5.24. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a due anni e sei mesi.

5.25. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis » al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni;

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.1 All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *f-sexies*) delitto previsto all’articolo 633-bis del codice penale. ».

5.26. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni.

5.27. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

1.1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

f-sexies) delitto previsto all’articolo 633-bis del codice penale.

5.28. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a tre anni;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

« *f-sexies*) delitto previsto all’articolo 633-bis del codice penale. ».

5.29. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.

5.30. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1 All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

«*f-sexies*) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale. ».

5.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due a quattro anni.

5.32. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: due a quattro anni.

5.34. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarà, Zan.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », sostituire le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 2064.

5.35. Enrico Costa.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 633-bis », aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

5.36. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni.

5.37. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis » al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso « Art. 633-bis » aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

5.38. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 3.000.

5.39. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 3.000.

5.40. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 3.000.

5.41. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da

euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 800 a euro 3.000.

5.42. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 900 a euro 3.000.

5.44. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.

5.45. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 4.000.

5.46. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 5.000.

5.47. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 6.000.

5.48. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da

euro 1.000 a euro 10.000 *con le seguenti*: da euro 1.000 a euro 7.000.

5.49. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 8.000.

5.50. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 9.000.

5.51. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sostituire le parole: quando dall’invasione deriva con le seguenti: se dal fatto deriva.

5.52. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al primo comma, sopprimere le seguenti parole: per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica.

5.53. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concreta-

mente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell’individuazione degli autori.

5.54. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Non è punibile colui che a seguito dell’ingiunzione delle autorità di pubblica sicurezza abbandoni immediatamente e spontaneamente i terreni o gli edifici altrui, pubblici o privati, ove si svolge il raduno di cui al primo comma.

5.56. Dori.

Al comma 1, capoverso « Art. 633-bis », al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

5.57. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. All’articolo 22, comma 1, lettera l), n. 4, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso comma 5-ter è sostituito dal seguente:

« 5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto

motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini. ».

5.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. Le lettere a) e o) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono soppresse.

5.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la lettera ff) è soppressa.

2. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso.

5.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5-bis.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro

venti giorni *con le seguenti: entro sessanta giorni.*

5-bis.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro cinquanta giorni.

5-bis.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quaranta giorni.

5-bis.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trentacinque giorni.

5-bis.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

5-bis.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quarantotto ore.

5-bis.6. Enrico Costa.

ART. 5-quinquies.

Al comma 1, capoverso « Art. 87-bis », comma 7, sopprimere la lettera c).

5-quinquies.1. Enrico Costa.

ART. 5-*sexies*.

Sopprimerlo

5-*sexies*.1. Enrico Costa.

Al comma 1, capoverso « Art. 88-bis », comma 1, sopprimere le parole: 335-quater e le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.

5-*sexies*.2. Enrico Costa.

Al comma 1, capoverso « Art. 88-bis », comma 1, sostituire le parole: degli articoli 335-quater, 407-bis e con le seguenti: dell'articolo e sopprimere le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.

5-*sexies*.3. Enrico Costa.

ART. 5-*novies*.

Sopprimerlo.

5-*novies*.1. Magi.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi.

5-*novies*.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5-*decies*.

Sopprimerlo.

5-*decies*.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6.1.** Magi.

* **6.2.** Enrico Costa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

6.3. Enrico Costa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. »;

b) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente: « 4-*ter*. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-*bis*, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis* e 613-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione for-

zata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

2) in caso di arresto in flagranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima ».

6.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Laccarra, Zan.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.1. Enrico Costa.

Sopprimere i commi 1 e 1-bis.

* **7.2.** Magi.

* **7.3.** Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Sopprimere il comma 1.

7.4. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Sopprimere il comma 1-bis.

7.5. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al medesimo comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

* **7.01.** Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

* **7.02.** Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Fino al 30 aprile è prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

7.03. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

7.04. Quartini, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7.05. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

ART. 7-ter.

Sopprimerlo.

7-ter.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

b) Al comma 1-sexies le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 ».

7-ter.2. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

ART. 7-quater.

Sopprimerlo.

7-quater.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 626 Formentini e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	50
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo.

C. 626 Formentini e altri.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, sottolinea che la proposta di legge in esame trae spunto dal lavoro compiuto dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura per giungere all'istituzione di una ricorrenza per celebrare le esperienze, le attività e il contributo apportato dai cittadini italiani all'estero nei campi della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica e delle attività imprenditoriali e professionali.

Evidenzia che la proposta di legge ripropone il testo di uno dei cinque progetti presentati nella passata legislatura, e se-

gnatamente la proposta di legge C. 2200, a sua prima firma, intesa alla creazione di una ricorrenza che – come menzionato – rappresenti, divulghi e valorizzi le esperienze, le attività e il contributo sociale apportato dai cittadini italiani all'estero.

Rileva che l'articolo 1, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale degli italiani nel mondo, da celebrare il 12 ottobre di ogni anno, una data legata alla scoperta dell'America ed evocativa dell'emigrazione, transoceanica e non.

Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive di cui alla legge n. 260 del 1949.

Osserva che l'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale sono promosse, in Italia e all'estero, cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e a divulgare le attività, le esperienze e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che le iscrizioni all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero dimostrano

come gli italiani nel mondo siano quasi 6 milioni e come la tendenza del fenomeno dell'emigrazione sia incrementale, con forti cambiamenti nella composizione della presenza italiana nel mondo.

Segnala che sul piano storico è ormai pienamente acquisita l'idea che gli emigrati hanno avuto un ruolo decisivo per la modernizzazione economica e sociale del nostro Paese, per la ripresa della sua economia nelle fasi *post*-belliche e per l'accreditamento dell'Italia a livello internazionale.

Ricorda che la forte presenza italiana nel mondo fornisce un'ampia rete di sostegno all'Italia e all'intero sistema Paese: una base preziosa di proiezione dell'Italia nel mondo e un fattore essenziale per l'efficacia delle politiche di internazionalizzazione.

Evidenzia che questa grande comunità è oggi composta da cittadini italiani – che partecipano alla vita politica nazionale –, da oriundi, che desiderano mantenere con l'Italia un forte legame storico, linguistico e culturale – e sempre più da imprenditori, ricercatori e giovani professionisti che trovano spazi di lavoro e di vita all'estero.

Infine, osserva che l'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo non sarebbe, quindi, una semplice commemorazione, ma un momento di valorizzazione dei nostri connazionali all'estero, che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro Paese, nonché della figura di Cristoforo Colombo, simbolo del forte legame transatlantico che caratterizza la postura internazionale dell'Italia.

Fabio PORTA (PD-IDP) preannuncia che il Partito democratico intende presentare una proposta di legge vertente sulla stessa materia, a prima firma del collega Ricciardi, e ricorda che un'analoga iniziativa legislativa fu assunta, nel 2017, dall'allora deputato del PD Marco Fedi.

Sottolineando che l'attenzione per le comunità italiane nel mondo dovrebbe tradursi in provvedimenti concreti – di cui non trova traccia nella legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento –, rileva che la data indicata – il 12 ottobre – risulta divisiva e fa riferimento ad una spedizione – peraltro commissionata da un

altro Paese, la Spagna – che poco ha a che fare con l'epopea degli emigrati italiani nel mondo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), condividendo la delicatezza e la complessità della scelta di una data condivisa, sottolinea la necessità di avviare una riflessione approfondita sul tema, avvalendosi anche dell'ausilio degli storici. Condivide le perplessità sulla data del 12 ottobre 1492, tenuto conto che all'epoca l'Italia non esisteva ancora come Stato nazionale e la spedizione di Colombo fu finanziata da un altro Paese. Ricorda che fin dalla prima rilevazione statistica – nel 1876 – l'emigrazione italiana si è sempre diretta prevalentemente verso i Paesi nel vecchio continente – e non verso le Americhe –, invita a valutare come data alternativa l'8 agosto, in cui si commemora – per iniziativa dell'allora Ministro per gli italiani del mondo, Mirko Tremaglia – la tragedia di Marcinelle, avvenuta l'8 agosto del 1956 nella miniera del *Bois du Cazier* in Belgio: quel giorno, un devastante incendio causò la morte di 262 minatori, di cui ben 136 italiani. Segnala che, peraltro, l'obiezione che in quel periodo dell'anno le scuole siano chiuse è superata dai fatti, dato che da anni gli istituti scolastici dedicano una particolare attenzione a quel tragico evento, che riveste grande rilevanza simbolica.

Si associa, infine alle considerazioni del collega Porta sull'assenza, nella legge di bilancio, di misure concrete a favore delle comunità degli italiani all'estero.

Simone BILLI (LEGA), evidenziando che il proprio partito – vocato alla concretezza – porterà a compimento i pur lodevoli – ma vani – tentativi delle altre forze politiche, sottolinea che la data della scoperta dell'America ha un enorme valore simbolico anche alla luce del legame transatlantico che accomuna tutti gli italiani.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), anche in qualità di eletto nella circoscrizione dell'America settentrionale e centrale, ringrazia il relatore per l'iniziativa assunta e dichiara di condividere la scelta del 12 ottobre: a suo avviso, tale data troverebbe il consenso

di gran parte dei nostri connazionali all'estero, la cui opinione è assai più significativa delle pur legittime osservazioni che possono scaturire da un dibattito tra gli storici.

Federica ONORI (M5S) sottolinea la necessità di adottare un approccio più possibile unitario, sulla scorta della discussione avviata nella scorsa legislatura: preannuncia che, in questo spirito, il Movimento 5 Stelle si appresta a presentare una proposta di legge sullo stesso tema. A suo avviso, la data indicata dal relatore rischia di essere divisiva, suscitando le riserve degli italiani emigrati in Paesi diversi dagli Stati Uniti. Auspica, quindi, l'individuazione di una data capace di coagulare un consenso più ampio.

Andrea ORSINI (FI-PPE), ricorda che la scelta della data era già stata oggetto di un acceso dibattito nella XVIII legislatura. Sottolinea la necessità di istituire la Giornata degli italiani nel mondo, per celebrare non solo la memoria storica dell'emigrazione, ma anche le attuali comunità di italiani all'estero, capaci di ritagliarsi ruoli sempre più qualificati ed autorevoli nelle società di destinazione.

A suo avviso, la scelta della tragedia di Marcinelle – dove, peraltro, morirono molte persone di nazionalità diversa da quella italiana – rischia di essere fuorviante, dal momento che una giornata di celebrazione dovrebbe valorizzare anche i successi e non solo i risvolti drammatici dell'emigrazione. Per altro verso, la data della scoperta dell'America ha il pregio di essere universalmente riconosciuta dagli storici come un punto di svolta, la vera cesura tra il Medioevo e la storia moderna, l'avvio di un processo di globalizzazione culturale, economica e scientifica che si è realizzata anche grazie al contributo essenziale degli emigranti italiani. Segnala, altresì, che tale data ribadisce l'importanza del legame transatlantico, che unisce l'Europa – non solo l'Italia – all'intero mondo occidentale.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) concorda con l'impostazione metodo-

logica suggerita dal collega Ricciardi, che mira ad approfondire le ragioni profonde di istituire una Giornata degli italiani nel mondo partendo da un'analisi accurata delle origini e delle dinamiche della nostra emigrazione. Pur consapevole che la maggioranza ha piena legittimità ad imporre la data indicata nella proposta di legge in esame, auspica che possa svilupparsi un confronto sereno e proficuo per individuare una soluzione condivisa ed unitaria: concorda, peraltro, sulle riserve sollevate dal collega Porta riguardo alla figura di Colombo, scelta assai discutibile per una maggioranza che si professa paladina dei valori e dei simboli della nazione.

Franco TIRELLI (NM(N-C-U-I)-M) preannuncia, a nome della propria componente politica, pieno sostegno alla proposta di legge in esame e, dunque, alla scelta della data del 12 ottobre.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), sottolineando che il tema merita un approccio meno burocratico e più meditato, auspica che la Farnesina possa offrire un contributo alla discussione attraverso le sue strutture competenti per materia, anche promuovendo una interlocuzione con le organizzazioni di rappresentanza delle comunità italiane nel mondo, al fine di acquisire le loro valutazioni.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, ringrazia i deputati Quartapelle ed Amendola per le opportune sollecitazioni. Sottolinea, tuttavia, la difficoltà del proprio Dicastero ad assumere iniziative che possano condizionare il dibattito parlamentare, tenuto conto che la proposta di legge nasce proprio all'interno del Parlamento. Respinge, quindi, le critiche alla legge di bilancio avanzata dal deputato Porta, osservando che i programmi per gli italiani all'estero – a differenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo – non hanno subito alcun taglio.

Riguardo alla data, esprime riserve sull'ipotesi dell'8 agosto, dal momento che il dramma di Marcinelle ha una particolare valenza solo per alcune categorie di lavoratori emigranti italiani: a suo avviso, la

scoperta dell'America ha invece un valore universale e la figura di Colombo presenta una forte carica simbolica.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ringraziando il sottosegretario Silli per i chiarimenti, ribadisce l'intenzione del proprio Gruppo politico di contribuire alla redazione di un testo di legge condiviso, senza alcuna volontà ostruzionistica. Evidenziando di non avere riserve di ordine generale sulla figura di Cristoforo Colombo – che anzi ha sempre difeso quando ha ricoperto incarichi di Governo – propone di svolgere un breve ciclo di audizioni per approfondire le implicazioni di carattere storico connesse alla scelta della data.

Arnaldo LOMUTI (M5S) sia associa alla richiesta del collega Amendola di svolgere una breve attività istruttoria, con l'obiettivo di pervenire a soluzione condivise.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala che nella scorsa legislatura l'iter delle proposte di legge di contenuto analogo si è protratto a lungo, a causa della indisponibilità del Partito democratico di accettare la data del 12 ottobre, in luogo della quale fu proposta una data commemorativa di Dante Alighieri, anch'egli peraltro espressivo dell'Italia preunitaria.

Evidenzia che le comunità di connazionali all'estero identificano nella figura di Colombo un simbolo del loro riscatto, l'emblema di un percorso che li ha portati ad integrarsi pienamente nelle comunità di accoglienza, oltre che una metafora del già citato – e profondo – legame transatlantico.

Anche sulla base della esperienza maturata della XVIII legislatura, e della difficile opera di mediazione allora condotta insieme alla collega Quartapelle – esprime riserve, dunque, sulla possibilità che il di-

battito e gli approfondimenti determinino, di per sé, una soluzione condivisa.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), ricorda, a tale proposito, che nella precedente legislatura il Partito democratico – pur essendo in maggioranza – rinunciò a far calendarizzare la proposta di legge in Aula proprio perché mancava l'accordo sulla data per la celebrazione della Giornata. Ribadisce che, a suo avviso, il metodo di approfondimento storico suggerito dal collega Toni Ricciardi potrebbe contribuire a creare un approccio unitario.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), pur apprezzando le considerazioni espresse dal sottosegretario Silli, rileva che la scelta del 12 ottobre potrebbe rivelarsi sbagliata per due ordini di motivi; in primo luogo, con l'inizio dell'epopea americana, essa segna anche l'inizio di quattro secoli di crisi per la regione mediterranea e, dunque, anche per l'Italia; in secondo luogo, la figura di Colombo non è un patrimonio comune per tutti gli emigrati italiani, ma solo per quelli del Nord America. Peraltro, a suo avviso, il richiamo al legame transatlantico rischia di produrre i rischi che Habermas ha individuato nell'« uso pubblico della storia ».

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di lunedì 16 gennaio 2023.

La Commissione concorda.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 17 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la

giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto

che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Rammenta quindi che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Guerino TESTA (FdI), *relatore*, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (C. 674).

Il provvedimento è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone ora di 25 articoli.

In sintesi segnala che gli articoli da 1 a 3 intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975).

In relazione alle competenze della Commissione Finanze, evidenzia che per effetto del presente provvedimento è consentita la concessione dei benefici penitenziari e la liberazione condizionale ai detenuti condannati per il reato di cui all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973), ovvero il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabac-

chi lavorati esteri anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché si verificino le condizioni indicate all'articolo 4-*bis*, comma 1-*bis*, della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2, del provvedimento.

Per accedere ai benefici i detenuti sopra indicati devono dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o «l'assoluta impossibilità di tale adempimento», nonché allegare elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché, ancora, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Per quanto di competenza della Commissione Finanze, segnala inoltre l'articolo 4, che novella l'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, relativo agli accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

In particolare si estende la possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di effettuare verifiche della posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche nei confronti dei soggetti per i quali sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge n. 354 del 1975. A tal fine copia del suddetto decreto è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza.

Ricorda che il citato articolo 41-*bis* prevede la facoltà di sospensione delle norme sull'ordinamento penitenziario per i detenuti che abbiano commesso i delitti ostativi

di cui al sopra citato articolo 4-*bis* o altri delitti, avvalendosi di associazioni di tipo mafioso o per agevolare le medesime associazioni.

Ricorda inoltre che una disposizione di tenore identico all'articolo 4 in esame era contenuta all'articolo 3 del testo unificato della proposta di legge C. 1951 e abb. della XVIII legislatura, proposta sulla quale la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 febbraio 2022.

L'articolo 5 introduce nel codice penale, all'articolo 633-*bis*, il nuovo delitto di « Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica », in base al quale è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento. La condotta è punita quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica.

Gli articoli da 5-*bis* a 5-*terdecies* recano modifiche e integrazioni al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, mentre l'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2022.

L'articolo 5-*quaterdecies*, nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicazione delle vigenti disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici.

Gli articoli da 7 a 7-*quater* intervengono sulle misure adottate per contrastare il COVID-19 e sul finanziamento del Piano nazionale contro una pandemia influenzale.

Al riguardo evidenzia che l'articolo 7, comma 1-*bis*, sospende, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, le attività e i procedimenti di irroga-

zione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l'indempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. In proposito rammenta, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, che la menzionata sanzione è irrogata dal Ministero della salute, tramite l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Infine segnala che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che le relazioni sui provvedimenti esaminati dalla Commissione sono solitamente messi a disposizione dei Commissari sull'applicazione GeoCom non appena i relatori svolgono la loro relazione o anche in un momento precedente, qualora vi sia un'indicazione dei relatori in tal senso.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) segnala l'opportunità che le proposte di parere dei relatori sui provvedimenti siano rese note ai Commissari in anticipo rispetto alla seduta nelle quali sono formulate, onde consentire a tutti i componenti della Commissione di avanzare suggerimenti e di giungere alla massima condivisione possibile del parere.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del presidente Marco OSNATO.
– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della diret-

tiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Atto n. 8.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Avverte inoltre che il provvedimento è sprovvisto del parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non potrà esprimersi sullo stesso finché non perverrà il predetto parere.

Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 18 gennaio 2023.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 18 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.

La direttiva (UE) 2021/514, cosiddetta DAC-7, interviene sulla stratificata normativa europea in materia di scambio automatico di informazioni nel settore fiscale (*Directive on Administrative Cooperation – DAC*), costituita da un complesso di dispo-

sizioni volte al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale, nonché della pianificazione fiscale aggressiva volta a trasferire gli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole, attraverso la previsione di flussi informativi tra Stati membri aventi a oggetto dati rilevanti ai fini fiscali.

La direttiva (UE) 2021/514 estende, a decorrere dal 2023, la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati UE anche al settore dell'economia digitale, prevedendo che l'obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale si applichi anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2022, con applicazione della normativa a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il termine per il recepimento delle disposizioni in materia di verifiche congiunte e protezione dei dati è invece fissato al 31 dicembre 2023, con applicazione della normativa al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 19 articoli suddivisi cinque Capi.

L'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a IV, precisando che queste riguardano lo scambio automatico delle informazioni rilevanti ai fini fiscali, raccolte dai gestori di piattaforme su cui incombono gli obblighi di comunicazione. Detto scambio intercorre:

tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;

tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), l'accordo qualificante

effettivo tra autorità competenti è un accordo tra le autorità competenti dello Stato italiano e quelle di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 11.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nello schema in esame, per l'illustrazione delle quali rinvia al dossier predisposto dagli uffici.

L'articolo 3 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica per identificare i venditori esclusi; a tal fine può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso venditore.

L'articolo 4 stabilisce le informazioni che un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai venditori, diversi da quelli esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche.

L'articolo 5 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore.

L'articolo 6 disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la piattaforma.

L'articolo 7 prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

L'articolo 8 prevede che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai venditori attivi, ossia coloro che prestano almeno un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione, ovvero ai quali viene versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo.

L'articolo 9 disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. In tal caso tuttavia la responsabilità rimane in capo all'originario gestore di piattaforma.

L'articolo 10 delinea gli obblighi di comunicazione dei gestori di piattaforma e i casi di esonero.

L'articolo 11 elenca le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

L'articolo 12 introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione. Vengono chiariti gli obblighi di conservazione documentale in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e sono disciplinate le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni.

L'articolo 13 disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.

L'articolo 14 regola la procedura di registrazione unica di un gestore estero. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma un numero di identificazione individuale, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforma.

L'articolo 16 apporta le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della direttiva (UE) 2021/514.

In primo luogo il comma 1 dell'articolo 16 novella in più parti l'articolo 31-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che disciplina l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e inserisce un nuovo articolo 31-*bis*.1, che disciplina le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Il comma 2 dell'articolo 16 modifica il decreto legislativo n. 29 del 2014 con il quale è stata attuata la direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Infine il comma 3 dell'articolo 16 introduce una norma di coordinamento volta a evitare sovrapposizioni tra gli obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforma e gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di « affitti brevi », di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017. I gestori di piattaforma non sono tenuti al rispetto di tali ultimi obblighi informativi.

L'articolo 17 introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 19 dispone che le norme in esame si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ringraziando il relatore per la relazione svolta, richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza dell'atto in esame, che riguarda una tematica – la tassazione della *web economy* – sulla quale ritiene si possa costruire una convergenza che va oltre gli schieramenti politici.

Rammenta come l'introduzione dell'interoperabilità dei dati a livello nazionale abbia comportato notevoli risultati sul piano della raccolta fiscale ed auspica che l'estensione di tale interoperabilità a livello di Unione europea possa contribuire al recupero degli attuali 161 miliardi di euro di elusione fiscale.

Sottolinea quindi l'opportunità di acquisire elementi di conoscenza, anche grazie al supporto degli Uffici, in ordine allo stato di avanzamento, in sede di Unione europea, dei processi di regolazione relativi all'interoperabilità dei dati, con particolare riguardo a quelli fiscali; ciò al fine di valutare come si potrebbe intervenire sul sistema vigente al fine recuperare gli importi elusi e imporre ai giganti del commercio elettronico di versare le imposte nel Paese in cui ricavano utili.

Pur considerando che la Commissione è chiamata semplicemente a esprimere un parere sul presente schema di decreto legislativo, invita i colleghi a un approfondimento, che potrebbe condurre in futuro, con la collaborazione di tutti i gruppi, a importanti risultati in tema di tassazione della *web economy*.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

Atto n. 13.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 19 gennaio 2023.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, avverte la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022.

Rammenta che il *crowdfunding* (finanziamento collettivo) è una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*fintech*) che offre a chi intende realizzare un progetto e, quindi anche alle piccole e medie imprese e, in particolare, alle *start-up* e alle *scale-up*, la possibilità di proporlo su un portale *online*, consentendo ai soggetti interessati di

finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.

Il regolamento (UE) 2020/1503 stabilisce requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per la fornitura di servizi di *crowdfunding*, per l'organizzazione, l'autorizzazione e la supervisione dei fornitori di detti servizi, per il funzionamento delle piattaforme, nonché per la trasparenza e le comunicazioni di *marketing* in relazione alla fornitura dei suddetti servizi. Esso si applica sia al *crowdfunding* basato sul prestito, sia a quello basato sull'investimento.

Il regolamento è entrato in vigore il 9 novembre 2020, ma si applica dal 10 novembre 2021.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.

Come sopra accennato, i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 sono dettati dall'articolo 5 della legge n. 127 del 2022.

In particolare le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5, comma 1, stabiliscono criteri specifici per attuare il regime di responsabilità prevedendo che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, o al fornitore del servizio (qualora la piattaforma offra il servizio di gestione individuale di portafogli di prestiti).

La lettera *c)* delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna secondo le relative funzioni, quali autorità competenti per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regola-

mento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di coordinamento.

La lettera *d)* delega il Governo a individuare la CONSOB quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA.

La lettera *e)* autorizza a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.

La lettera *f)* autorizza il Governo a prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti.

La lettera *g)* autorizza il Governo ad attuare le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 relative alle sanzioni amministrative coordinandole con le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti il decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.

Il comma 1, lettera *a)*, introduce la definizione di servizi di *crowdfunding*, mediante rinvio al regolamento oggetto di attuazione.

Il comma 1, lettera *b)*, inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*sexies*.1, che designa la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti ai sensi della normativa europea, secondo le attribuzioni e competenze rispettivamente spettanti ai sensi del TUF.

La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di *crowdfunding*. In deroga a tale disposizione, tuttavia, viene previsto che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizzi come fornitori di

servizi di *crowdfunding* le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante Testo unico bancario – TUB.

La CONSOB è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di trasparenza e correttezza e ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di *marketing* diffuse sul territorio della Repubblica, nonché a svolgere la relativa attività di monitoraggio.

La CONSOB è inoltre designata quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

La Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie; governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell'attività; organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione; requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore; verifiche antiriciclaggio nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del regolamento europeo. Nell'ambito delle rispettive competenze la CONSOB e Banca d'Italia devono operare in modo coordinato e (sentita l'altra autorità), sono delegate ad adottare con proprio regolamento le disposizioni attuative del nuovo articolo 4-*sexies*.1 del TUF.

Le lettere *c)* e *d)* del comma 1, che, rispettivamente abrogano l'articolo 50-*quinquies* e introducono l'articolo 100-*ter* del TUF, riformano la disciplina delle offerte di *crowdfunding* il cui ambito oggettivo di applicazione non è più limitato ai soli strumenti finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR o

altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI. Il nuovo oggetto delle offerte di *crowdfunding* sono i prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e altri strumenti ammessi a fini di *crowdfunding*, emessi da titolari di progetti o società veicolo.

Per strumenti ammessi si intendono, per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni. Viene previsto che la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento (articoli 23 e 24 del regolamento europeo) sia resa disponibile agli investitori secondo modalità e termini stabiliti dalla CONSOB, definendo il regime di responsabilità per le informazioni contenute nella scheda.

Le lettere *e)* ed *f)* del comma 1, che modificano l'articolo 190 e introducono l'articolo 190-*quater* del TUF, stabiliscono il regime sanzionatorio in materia di servizi di *crowdfunding*, prevedendo che, nei casi di inosservanza dei relativi obblighi europei e nazionali, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 500.000 euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, del TUF.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 disciplinano l'operatività dei soggetti già operanti, in quanto autorizzati a norma del diritto nazionale fino al 10 novembre 2023 o all'intervenuta autorizzazione a norma della nuova disciplina europea.

L'articolo 2 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Giulio CENTEMERO (Lega), intervenendo da remoto, sottolinea l'importanza di procedere rapidamente all'attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, in assenza della quale si era determinato un blocco delle piattaforme verso l'estero, stante l'incertezza nell'individuazione del soggetto al quale spetta la vigilanza. Rilevato che l'Italia si pone in tale ambito all'avanguardia, essendo stato il primo paese a dotarsi di

una norma sulle piattaforme di *crowdfunding*, ammenta inoltre come questa problematica abbia costituito oggetto dell'interrogazione a risposta in Commissione a sua prima firma n. 5-08199 del 1° giugno 2022.

Incoraggia poi tutti i colleghi a sfruttare lo strumento del sindacato ispettivo che in passato ha rappresentato in più di un'occasione uno stimolo all'attività del Governo, come è accaduto ad esempio per la tematica dell'affrancamento delle azioni quotate sui MTF, che il Governo ha inserito all'articolo 27 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023, attualmente all'esame del Parlamento.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Atto n. 16.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 19 gennaio 2023.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto

legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.

Rammenta che la direttiva (UE) 2021/338 modifica la direttiva 2014/65/UE (*Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II*) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

La direttiva introduce, tra l'altro, un'esenzione dai requisiti in materia di *governance* del prodotto, ovvero le regole e procedure che gli intermediari sono tenuti ad applicare nel processo di definizione dei prodotti da offrire alla clientela, quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni che non hanno derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate. Viene inoltre modificata la disciplina degli obblighi informativi prevedendo che tutte le informazioni alla clientela siano fornite in formato elettronico, fatta salva l'espressa richiesta del cliente. Per le transazioni relative a strumenti finanziari effettuate con mezzi di comunicazione a distanza, le informazioni su costi e oneri possono essere fornite dopo la conclusione dell'opera-

zione, sempreché il cliente vi abbia acconsentito e gli sia stata data la possibilità di ritardare la chiusura dell'operazione al fine di ricevere preventivamente tali informazioni.

La direttiva detta inoltre specifiche norme applicabili esclusivamente nei confronti di clienti professionali.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 28 novembre 2021, con applicazione della normativa a decorrere dal 28 febbraio 2022, ad eccezione delle modifiche alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878, che si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2020.

Segnala che in relazione alla direttiva (UE) 2021/338 è stata avviata una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, con nota n. 2022/0109 del 14 febbraio 2022.

In data 15 febbraio 2022, il sottosegretario per gli Affari europei ha richiesto, ai fini di una completa informazione al Parlamento, la trasmissione alle Camere della relazione *ex* articolo 15, comma 2 della legge n. 234 del 2012 in cui vengono illustrate le ragioni che hanno determinato l'inadempimento contestato con la procedura di infrazione. La relazione è stata trasmessa alle Camere il 31 marzo 2022.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 2 articoli. Segnala che il recepimento di alcune disposizioni della direttiva sarà effettuato, come risulta dalla tavola di concordanza, attraverso atti regolatori dell'Autorità di vigilanza competente – CONSOB – per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora trattate dalla disciplina europea.

L'articolo 1 modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.

Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 1 del TUF al fine di adeguarne l'impianto definitorio alle modifiche apportate dalla direttiva. In particolare sono introdotte le definizioni di clausola *make-whole*, di gruppo prevalente-

mente commerciale, di formato elettronico, ed è stata aggiornata la definizione di derivati su merci agricole.

A tale proposito segnala che per clausola *make-whole* si intende una clausola intesa a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare all'investitore che detiene l'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.

La lettera *b*) introduce modifiche all'articolo 4-*terdecies* del TUF, volte ad esentare dall'applicazione della disciplina degli intermediari di cui alla parte II del TUF i soggetti che prestano attività di negoziazione avente ad oggetto derivati su *commodities* o quote di emissione o derivati sulle stesse in via accessoria rispetto all'attività principale.

La lettera *c*) modifica in più punti l'articolo 21 del TUF, stabilendo che gli intermediari sono tenuti a fornire ai clienti o ai potenziali clienti tutte le informazioni richieste in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo, che dovrà essere fornito a titolo gratuito.

Si prevede inoltre che gli obblighi gravanti in capo agli intermediari produttori e agli intermediari distributori di strumenti finanziari non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola *make-whole* che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

Si introduce poi una disciplina specifica per le attività di ricerca, definendone la nozione e intervenendo sulle modalità di pagamento dei relativi costi.

La lettera *d*) modifica l'articolo 68 del TUF in materia di limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci. L'applicazione dei limiti di posizione viene circoscritta ad alcune fattispecie, in particolare ai derivati su merci agricole e ai mercati ove sono

negoziati i contratti critici o significativi, ossia i mercati con almeno 300.000 posizioni in media aperte nel corso di un anno.

La competenza della CONSOB a decidere sulle richieste presentate ai fini dell'esenzione viene limitata alle fattispecie espressamente previste dalla norma.

La lettera *e*) modifica l'articolo 68-*bis* del TUF in materia di controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci. In particolare viene introdotto, con riferimento alla facoltà del gestore della sede di negoziazioni di ottenere elementi informativi e documentazione dagli operatori, uno specifico riferimento alle posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti negoziati fuori listino economicamente equivalenti – EE-OTC tramite i membri e i partecipanti.

La lettera *f*) modifica l'articolo 68-*quater* del TUF, che disciplina la notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie. Si prevede che le SIM e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono almeno quotidianamente all'autorità competente centrale o, qualora questa non esista, all'autorità competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati sono negoziati, i dati disaggregati delle loro posizioni, nonché quelle dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti fino a raggiungere il cliente finale.

L'articolo 1, comma 2, dello schema stabilisce che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento comunicano ai clienti al dettaglio in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto che ricevono la prescritta informativa su supporto cartaceo che le informazioni possono continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il passaggio a tale ultima modalità avviene in via automatica qualora, entro il termine di otto settimane dal ricevimento della comunicazione, i clienti non chiedano la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta.

L'articolo 1, comma 3, prevede che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai nuovi clienti o ai potenziali nuovi clienti le informazioni introdotte dallo schema in esame alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 1, comma 4, chiarisce che le norme del comma 2 non si applicano con riferimento ai clienti al dettaglio in essere alla data dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che già ricevono le informazioni in formato elettronico.

L'articolo 1, comma 5, stabilisce la non applicabilità degli obblighi relativi alla comunicazione periodica al pubblico in relazione alla qualità dei servizi di esecuzione (*best execution*) forniti dai gestori delle sedi di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici fino al 28 febbraio 2023.

Segnala infine che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Atto n. 17.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al 19 gennaio 2023.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, intervenendo da remoto, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La delega per l'adozione del presente provvedimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2021, legge n. 127 del 2022, senza previsione di specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione Finanze sullo schema in esame è fissato al 19 gennaio 2023. Poiché tale data è successiva al 10 dicembre 2022 (ovvero al termine per l'esercizio della delega che si determina in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), il termine per l'esercizio della delega è posticipato al 10 marzo 2023.

Rammenta quindi che la direttiva (UE) 2021/2261, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM, è volta a razionalizzare gli obblighi di informazione, evitandone la duplicazione.

Ricorda che ai sensi della legislazione unionale vigente gli OICVM sono soggetti, a fini informativi, all'obbligo di redigere un breve documento (KIID) contenente i dettagli sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti sul mercato (articolo 78 della direttiva 2009/65/CE), nonché all'obbligo di redigere e pubblicare un documento contenente le informazioni chiave (KID) per gli investitori al dettaglio che consenta di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dell'investimento (regolamento (UE) n. 1286/2014).

Poiché le informazioni contenute nei due documenti risultano essere essenzial-

mente le medesime, la direttiva (UE) 2021/2261 stabilisce che qualora una società di investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un KID, di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014, questo sarà considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori (KIID), di cui all'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE.

Il termine di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 30 giugno 2022, mentre l'inizio dell'applicazione delle relative norme è previsto per il 1° gennaio 2023.

Segnala che in relazione alla direttiva (UE) 2021/2261 è stata avviata una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, con nota n. 2022/0310 del 21 luglio 2022.

Passando all'esame dello schema di decreto legislativo in esame e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata, evidenzia che esso si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 dello schema in esame introduce modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF.

Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 93-*bis* del TUF al fine di introdurre le definizioni di:

KIID, ovvero del documento recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM;

KID, ovvero il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati.

Il comma 1, lettera *b*), modifica in più punti l'articolo 98-*ter* del TUF al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di OICVM. Nel complesso si prevede che alla comunicazione alla CONSOB che precede l'offerta di OICVM sia allegato, oltre al prospetto, il KID e si stabilisce che il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi

dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale.

Infine si prevede che nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possano essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42 del TUF, il quale disciplina la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE.

Il comma 1, lettera *c*), introduce un nuovo articolo 98-ter.1 al TUF, volto a disciplinare le offerte rivolte agli investitori non al dettaglio. La disposizione stabilisce che nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID. L'offerta è preceduta da una comunicazione alla CONSOB alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole. La norma chiarisce che il KIID ha natura precontrattuale e le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID devono risultare corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative. Il KIID deve essere redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative.

Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del

KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KIID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.

Il comma 1, lettera *d*), apporta modifiche di coordinamento normativo all'articolo 98-*quater* del TUF, sostituendo con il termine KIID tutti i riferimenti al « documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ».

Il comma 1, lettera *d*), modifica l'articolo 191-*ter*, del TUF, relativo alle sanzioni per la violazione della normativa sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, al fine di coordinare la disciplina sanzionatoria ivi prevista con le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 193-*quinquies* del TUF, irrogabili in caso di violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014.

Le lettere *e*) ed *f*) del comma 1, a fini di coordinamento, modificano rispettivamente gli articoli 194-*quater*, in materia di ordine di porre termine alle violazioni e 194-*septies*, in materia di dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa, del TUF.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla II Commissione, giustizia, il decreto-legge n. 162 del 2022, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non

collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Il provvedimento è stato approvato con modificazioni dal Senato. Avverte che la sua relazione si soffermerà sulle sole parti di competenza della VII Commissione.

Con riferimento all'articolo 5, fa presente che esso introduce nel codice penale, all'articolo 633-*bis*, il nuovo delitto di « Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica ». Nel corso dell'esame al Senato, sono stati oggetto di modifica, in particolare, la collocazione sistematica del nuovo reato (il delitto, nel testo vigente inserito tra i delitti contro l'incolumità pubblica, è stato ricollocato tra i reati contro il patrimonio) e la descrizione della condotta illecita. Il nuovo reato punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento – finalità inserita al Senato allo scopo di circoscrivere la portata

della norma sotto il profilo della tassatività e determinatezza della fattispecie – , quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. Anche la disposizione relativa alla confisca è stata oggetto di modifica nel corso dell’esame al Senato: il nuovo articolo 633-*bis* c.p. prevede infatti che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Nel corso dell’esame sono stati soppressi i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto-legge: è quindi esclusa l’applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto in questione.

L’articolo 5-*quaterdecies*, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede che fino al 31 dicembre 2025, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere trattate con procedimento abbreviato, come previsto durante il periodo dell’emergenza epidemiologica. Sostanzialmente viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 l’applicabilità dell’articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che ha, in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l’eventuale contenzioso scaturente dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali a causa del *lockdown*, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure orga-

nizzative per la successiva stagione sportiva.

L’articolo 7, al comma 1, stabilisce che le norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Ricorda, in quanto d’interesse della VII Commissione, che tra tali soggetti erano ricompresi, *ex* articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2021, gli studenti dei corsi di laurea impegnanti nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi, preordinati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 1-*bis* – inserito nel corso dell’esame al Senato – stabilisce la sospensione dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito – con riferimento a vari periodi temporali – per molteplici categorie di soggetti tra cui il personale scolastico, ai sensi degli articoli 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2 del decreto-legge n. 44 del 2021. Il comma 1-*ter* – introdotto al Senato – prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell’applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da COVID-19); di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 – anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 – del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), con riferimento al decreto in esame e, in particolare agli interventi di competenza della VII Commissione, assicura che la posizione del gruppo di Forza Italia è in linea con quella della maggioranza. Coglie l’occasione per soffermarsi brevemente su una parte del provvedimento a suo avviso im-

portante, ovvero quella che riguarda il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia. Ritiene doveroso vigilare affinché nelle pieghe delle leggi che vengono approvate non vi siano mai spazi per quei detenuti in attesa dell'occasione giusta per ricucire sodalizi criminali, terroristici e mafiosi per riprendere possesso, con violenza e arroganza, direttamente o per interposta persona, dei territori da cui sono stati allontanati, con fatica e sacrificio di molti. Ricorda che si tratta di battaglie di civiltà e giustizia che i familiari delle vittime del dovere, oltre a tanti cittadini, portano avanti con dedizione, onorando quei servitori dello Stato in divisa che sono caduti per difendere le leggi e la democrazia. Ritiene che il decreto in esame offra una giusta occasione per ribadire questo impegno, specialmente in una Commissione che si occupa di cultura

e istruzione, armi formidabili contro l'odio e le forme di criminalità organizzata o eversiva.

Conclude assicurando il pieno sostegno della sua parte politica al decreto in esame che rafforza tale posizione e tiene ferma la linea nel senso anzidetto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	70
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	71
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 7 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	72
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00155 L'Abbate: Installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale . ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)	74 76
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	77
5-00156 Curti: Ritardi nella realizzazione dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria	74
ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	79
5-00157 Lampis: Tempi di realizzazione di una rotatoria illuminata tra le strade statali 196 e 293 nel territorio del comune di Villacidro nella provincia del Sud Sardegna	74
ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)	80
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	81
5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione della disciplina del subappalto	75
ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)	82
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	83

SEDE REFERENTE

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza
del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che sul provvedimento è stato svolto un ciclo di audizioni informali, fa presente che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato nella giornata di domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 11.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che anche dalle audizioni sono emersi elementi di informazione e di valutazione riguardanti il problema del consumo di suolo e del rischio idrogeologico, non solo nell'isola di Ischia ma nel Paese intero. A suo avviso, il provvedimento in esame può rappresentare pertanto un'occasione per affrontare tali problematiche, con riguardo ai piani di protezione civile, alla prevenzione, alla pianificazione urbanistica dei comuni e alla *governance*. Invita pertanto i gruppi di maggioranza a una riflessione nella prospettiva di intervenire non solo in modo emergenziale ma programmatico, prevedendo un potere sostitutivo in caso di inerzia delle amministrazioni comunali nell'approvazione dei piani di protezione civile e indicando una procedura chiara che permetta ai comuni una corretta pianificazione del suolo. A tale riguardo, nell'osservare che nell'isola di Ischia si riscontra un aumento della superficie in termini edificatori di un ettaro ogni anno, con un grave danno in termini di consumo di suolo, ribadisce l'invito a cogliere l'opportunità rappresentata dal provvedimento in esame per affrontare e risolvere tali questioni.

Dario IAIA (FDI) rimarca la sensibilità e l'attenzione della maggioranza sia sull'emergenza che ha colpito l'isola di Ischia, sia sulla situazione complessiva del Paese con riguardo al rischio idrogeologico. Rileva che il provvedimento affronta molti aspetti, alcuni dei quali potrebbero apparire secondari ma che rivestono invece grande rilievo, come quello giudiziario per la funzionalità dei tribunali. Segnala poi le risorse finanziarie disponibili si nell'ambito

del decreto-legge, sia nel disegno di legge di bilancio per le finalità concernenti la protezione civile. Per quanto riguarda i piani di protezione civile, rileva, per un verso, l'opportunità di sensibilizzare i comuni sulla loro approvazione, prevedendo poteri sostitutivi in caso di inerzia, e per l'altro la conoscenza da parte dei cittadini, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei suddetti piani, affinché possano esplicare al massimo la loro efficacia.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

AUDIZIONI

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci.

La seduta comincia alle 10.30.

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dopo aver comunicato i tempi per l'organizzazione del dibattito, cede quindi la parola al Ministro Musumeci per lo svolgimento della relazione.

Sebastiano MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), Marco SIMIANI (PD-IDP), Dario IAIA (FDI), Giorgio FEDE (M5S), Aldo MATTIA (FDI), Chiara BRAGA (PD-IDP) e Gianpiero ZINZI (LEGA).

Sebastiano MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il ministro Musumeci per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 7.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 26 dicembre 2022.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale prevede al riparto di uno stanziamento di 4.102.413 euro per

l'esercizio finanziario 2022, che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e che riguarda contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 ha disposto che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi siano iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. La ripartizione dei contributi viene effettuata annualmente, con decreto interministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 41 del citato articolo prevede che il riparto sia effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento degli organismi cui è destinato, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi.

Avverte che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551, piano gestionale 2, del bilancio di previsione del Ministero dell'Ambiente, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il capitolo citato è collocato all'interno del programma 18.13, *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*, nell'ambito della missione 18, *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

Segnala che lo stanziamento, identico a quello del precedente esercizio, è in larga parte destinato ai ventiquattro enti parco nazionali (1.888.000 euro) e alle ventinove aree marine protette (921.000 euro).

Fa presente poi che 820.000 euro sono destinati ai tre parchi minerari (300.000 per il Parco delle colline metallifere grossetane, 300.000 per il Parco delle miniere dell'Amiata e 220.000 per il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna), mentre 420.000 euro sono destinati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle convenzioni internazionali in materia ambientale (Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e Convenzione

sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione – CITES). È altresì previsto un fondo di premialità di circa 53.000 euro, da destinarsi agli enti parco virtuosi, che rispettino cioè termini e modalità previste e che raggiungano un buono stato di avanzamento dei progetti.

Segnala che, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, il riparto tra gli Enti parco nazionali è effettuato utilizzando il criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, sulla base di tre parametri – identici rispetto a quelli adottati negli anni precedenti – cui viene applicato un coefficiente di ponderazione che tenga conto della rilevanza di ciascun parametro rispetto agli altri: superfici delle zone naturali di riserva integrale all'interno del parco (ponderato al 50 per cento); superficie occupata (ponderata al 30 per cento); numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun parco (ponderato al 20 per cento). In base a tale metodologia, a ciascun Ente parco sono assegnate quote fisse in base alla percentuale ottenuta, ossia 65.000 euro se la percentuale è pari o inferiore al 4%, 85.000 euro per percentuali superiori al 4 per cento ma inferiori al 6 per cento, e 103.000 euro per percentuali pari o superiori al 6 per cento.

Segnala che la relazione illustrativa richiama a tale riguardo la direttiva ministeriale agli enti parco e alle aree marine protette adottata il 5 ottobre 2022, con valenza triennale, volta a proseguire e migliorare le azioni avviate per la protezione della biodiversità e il mantenimento degli ecosistemi. Nell'ambito del triennio di attività della direttiva gli enti parco nazionali dovranno proseguire con le attività di monitoraggio sugli insetti impollinatori, perseguendo una serie di obiettivi specifici. Gli Enti parco dovranno poi sottoporre alla competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico e il mare, che dovrà valutarla, la proposta di azione di sistema sulla biodiversità.

Rileva, per quanto riguarda le aree marine protette, che la relazione illustrativa ne evidenzia la rilevanza strategica per il compimento degli obiettivi della Strategia

europea con riguardo al raggiungimento, entro il 2030, del 30 per cento delle superfici marine con una protezione adeguata. Le direttive fin qui emanate hanno previsto l'acquisizione di dati di monitoraggio di *habitat* sensibili e in particolare dell'*habitat* coralligeno, anche attraverso la stima del disvalore economico generato dall'impatto delle attività di pesca per la perdita di attrezzi da pesca in mare e l'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici ai fini di una mitigazione degli effetti su tali aree. La relazione illustrativa evidenzia come tali metodologie costituiscano un prezioso contributo anche per i progetti previsti nel PNRR che vedono coinvolte le aree marine protette.

Sottolinea che le risorse stanziare sono state ripartite dallo schema di decreto in esame sulla base della qualificazione o meno delle aree marine protette in Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), analogamente all'anno precedente, prevedendo per le prime una quota fissa di 51.000 euro e per le altre di 20.000 euro.

Ricorda che le aree marine protette italiane inserite nella lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978, sono undici. La relazione sottolinea, al riguardo, il maggior carico di responsabilità delle undici aree marine rientranti nella lista ASPIM, tenute a costanti attività di studio scientifico sistematico e di monitoraggio degli *habitat*, al fine di stilare gli elenchi delle specie sia di flora che di fauna, necessari per definire il grado di biodiversità del sito.

In ordine ai tre parchi minerari, sottolinea che la relazione illustrativa precisa che essi, istituiti con decreto ministeriale per effetto di apposite disposizioni normative, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma che a partire dal 2004, considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati e al fine di garantirne la continuità, sono state individuate le quote finanziabili compatibilmente con le necessità degli enti parco e delle aree marine protette.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in vista della seduta di domani.

Aldo MATTIA (FDI) rileva l'opportunità di considerare, nella ripartizione dei fondi, il rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo, attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale. In merito al monitoraggio degli insetti impollinatori, segnala altresì l'opportunità di valutare di tener conto delle buone pratiche agricole per la sopravvivenza degli stessi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 12.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 12.45.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00155 L'Abbate: Installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale.

Patty L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Patty L'ABBATE (M5S), replicando, auspica che quanto detto nella risposta, im-

portante per una transizione energetica oltre che ecologica, venga effettivamente realizzato. Ciò permetterebbe anche uno sviluppo del settore dell'*automotive*, che lamenta una incostanza del Governo sia nella disciplina degli incentivi che nelle politiche volte a permettere una reale utilizzazione dei mezzi elettrici. Invita, pertanto, il Governo ad incentivare la mobilità sostenibile, anche al fine di permettere un migliore mix energetico ed eliminare gas climalteranti fortemente nocivi per la salute derivanti dalla circolazione dei mezzi ad alimentazione tradizionale.

5-00156 Curti: Ritardi nella realizzazione dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta. Si augura, anche se esprime dubbi in proposito in considerazione dello stato della progettazione esecutiva, che le procedure si possano chiudere nel 2023 come enunciato dal rappresentante del Governo. A suo giudizio, permane, pertanto, il problema esposto nell'interrogazione e a questo si aggiungono i disagi derivanti dalla circolazione sulla A14 nel sud delle Marche.

5-00157 Lampis: Tempi di realizzazione di una rotonda illuminata tra le strade statali 196 e 293 nel territorio del comune di Villacidro nella provincia del Sud Sardegna.

Massimo MILANI (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo MILANI (FDI), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il Sottosegretario per la risposta. Apprende con favore che non ci saranno interruzioni del traffico grazie ad una corretta progettazione dell'ANAS e auspica che venga effettivamente rispettata la scadenza del mese di marzo 2023, cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo.

5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione della disciplina del subappalto.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 7*).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto si sarebbe aspettato elementi di informazione più puntuali in ordine alla sicurezza sui cantieri. Fa presente al Governo che l'ampliamento del ricorso all'affidamento diretto pone un interrogativo serio sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, che la stessa ANAC ha posto in modo molto fermo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

5-00155 L'Abbate: Installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

L'ABBATE, ILARIA FONTANA, FEDE e MORFINO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da autorevoli quotidiani nazionali e dai principali rappresentanti della filiera della mobilità sostenibile/comparto automotive, attualmente, si registra ancora un numero inadeguato di infrastrutture di ricarica elettrica nella rete autostradale, nonostante la previsione di cui all'articolo 1, comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e i successivi provvedimenti imponessero di realizzare una rete di infrastrutture di ricarica ad alto potenziale;

nello specifico, secondo quanto previsto nella legge di bilancio 2021, i concessionari autostradali avrebbero dovuto installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici di ultima generazione e ad alta potenza, lungo le tratte di loro competenza almeno ogni 50 chilometri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge;

ciò nonostante ad oggi nessun requisito tecnico minimo per le infrastrutture di ricarica è stato pubblicato, né sono stati pubblicati i piani di infrastrutturazione dei concessionari, né i punti di ricarica autostradali stanno crescendo a ritmi competitivi;

anche nell'attuale legge di bilancio non si prevede alcuna misura volta ad apportare uno sviluppo nella crescita di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nella rete autostradale, così come nel contesto urbano e privato;

tali misure sono volte ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica e il mancato raggiungimento degli obiettivi sin qui prefissati nel settore automotive si pone in contrasto con gli obiettivi previsti dagli obblighi nazionali e comunitari, ostacolando in modo determinante la crescita del comparto e la transizione energetica e condizionando lo sviluppo di mercato dei veicoli elettrici;

la transizione energetica poggia su due pilastri fondamentali: le politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto circolante e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, sia sulla rete stradale che autostradale. Senza questi strumenti sarà difficile raggiungere gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili volti a garantire la transizione ecologica nel settore automotive;

anche l'ex Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini aveva dichiarato che il Governo intendeva rafforzare e accelerare il sistema di ricarica, anche per i veicoli pesanti, sulle nostre autostrade —:

se il Ministro interrogato intenda rispettare gli impegni menzionati e quali improcrastinabili iniziative, per quanto di competenza, ritenga di adottare al fine di favorire l'installazione di un adeguato numero di colonnine di ricarica nella rete autostradale fornendo un cronoprogramma degli obiettivi individuati, in modo tale da contribuire ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. (5-00155)

ALLEGATO 2

5-00155 L'Abbate: Installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Oggetto: question time n. 5-00155 Deputato L'Abbate e altri (M5S).

In premessa ricordo che le competenti strutture ministeriali esercitano un costante monitoraggio sull'attuazione del programma di diffusione degli impianti di combustibili alternativi sulla rete autostradale, al fine di accertare il rispetto degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Con riferimento agli obblighi previsti dalla legge di Bilancio 2021, le società concessionarie hanno pubblicato le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza.

Le tempistiche di attuazione dei diversi programmi sono connesse all'eterogeneità delle fattispecie e dei modelli operativi adottati per la gestione degli impianti di ricarica elettrica.

Infatti, a norma delle vigenti pattuizioni convenzionali, lo sfruttamento delle perti-

nenze e delle accessioni autostradali, ove non effettuato in forma diretta, deve avvenire attraverso l'individuazione di operatori selezionati con procedure ad evidenza pubblica.

Con la delibera n. 130 del 4 agosto 2022, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha approvato le regole per la *definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti in subconcessione dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici*. Pertanto, gli operatori economici hanno avviato un approfondimento per l'individuazione esatta degli ambiti di applicazione.

Dunque, i programmi di installazione delle colonnine elettriche proseguono celermente e consentiranno l'installazione, entro il prossimo anno, di un numero di impianti coerenti con gli obiettivi fissati dalle norme comunitarie.

ALLEGATO 3

5-00156 Curti: Ritardi nella realizzazione dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

CURTI, SIMIANI, BRAGA, DI SANZO e FERRARI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° dicembre 2016 il Cipe ha approvato la modifica dell'asse viario, denominato *Quadrilatero Marche Umbria*, nonché la contestuale definizione del fabbisogno economico finanziario, per il completamento funzionale del sistema CUP F120C03000050011 (Maxilotto 1) F12C03000050021 (Maxilotto 2) Delibera n. 64/2016;

attraverso l'atto, veniva contestualmente deliberato il finanziamento per procedere all'allaccio della statale 77 con la statale 16, sul tratto ricadente presso il comune di Civitanova Marche (Macerata);

dal punto di vista operativo, si prevedeva di realizzare una rotatoria e un sottopasso. Quest'ultimo, in particolare, con l'obiettivo di eliminare il vecchio passaggio a livello in opera sulla statale 16. Il progetto, nel suo complesso, computava una spesa complessiva pari a 12 milioni di euro, mentre la delibera faceva seguito al Contratto di Programma tra ANAS e Ministero delle infrastrutture;

in data 12 maggio 2017 si giungeva alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* che,

formalmente, rappresentava l'atto propeudeutico alla convocazione delle conferenze di servizi, per l'avvio del progetto e del conseguente appalto;

negli oltre cinque anni trascorsi dall'ultimo passaggio formale, fa vicenda si caratterizzava invece per una pressoché totale inerzia; non è un caso, infatti, che proprio l'appalto risulti a tutt'oggi una chimera;

l'aspetto ulteriormente preoccupante, tuttavia, è rappresentato dal fatto che il comune di Civitanova Marche abbia realizzato, di propria iniziativa, una rotatoria definita « provvisoria »;

l'opera ha gravato sulla comunità di Civitanova Marche con una spesa di ben 500.000 euro. Un onere teoricamente giustificato dal protrarsi dell'attesa circa la realizzazione dell'opera da parte della competente società Quadrilatero Marche Umbria Spa ma, di fatto, sostenuto casualmente proprio in concomitanza con le elezioni amministrative —:

di quali elementi conoscitivi disponga circa quanto esposto in premessa, con particolare riferimento allo stato di avanzamento dell'opera e al motivo dei ritardi, e se sia informato circa la realizzazione della rotatoria provvisoria, destinata alla demolizione. (5-00156)

ALLEGATO 4

5-00156 Curti: Ritardi nella realizzazione dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Oggetto: question time n. 5-00156 Deputato Curti e altri (PD).

Con riferimento all'intervento « Allaccio della SS 77 con la SS 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario », la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Nel 2016 la società Quadrilatero Marche Umbria e il Comune di Civitanova Marche hanno sottoscritto apposita Convenzione, anche per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello.

Successivamente, l'Amministrazione comunale di Civitanova Marche ha chiesto sia modifiche al progetto della rotatoria che la sospensione delle attività previste nella Convenzione per la realizzazione dei lavori relativi al sottopasso ferroviario; pertanto, si è reso necessario un riesame degli interessi pubblici coinvolti nell'ambito di una Conferenza di servizi istruttoria convocata dal MIT nell'ottobre 2018.

A fine 2020 la società Quadrilatero ha approvato l'aggiornamento del progetto definitivo, comprensivo del progetto di bonifica ambientale delle aree di intervento, bonifica necessaria a seguito di procedura ambientale conclusasi con l'approvazione da parte degli Enti competenti (Regione Marche, Provincia di Macerata, ARPAM, Comune di Civitanova Marche) il 23 aprile 2021. Detto aggiornamento non ha modificato le caratteristiche della rotatoria e del

sottopasso di cui al progetto definitivo sottoposto alla citata Conferenza di servizi del 2018.

La società Quadrilatero ha quindi trasmesso alle Amministrazioni e agli Enti interessati il progetto definitivo dell'intervento, sottoposto alla Conferenza di servizi del 10 marzo 2022.

Nelle more della conclusione delle varie fasi progettuali ed approvative dell'opera, l'Amministrazione comunale di Civitanova ha ritenuto necessario e urgente realizzare, con oneri a proprio carico, una rotatoria provvisoria di allaccio tra la SS77 e la SS 16, al fine di agevolare il traffico veicolare. Per la sua realizzazione e per disciplinare i rapporti tra il Comune di Civitanova Marche e la società Quadrilatero, il 19 marzo 2022 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa, con il quale il Comune si è impegnato a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi per consentire l'avvio dei lavori di realizzazione della rotatoria definitiva da parte di Quadrilatero.

In esito alla pubblicazione della delibera CIPESS n. 22 del 2 agosto 2022 di approvazione del progetto definitivo, è stato disposto l'avvio della progettazione esecutiva, alla quale seguirà la gara per l'affidamento dei lavori (compresi gli interventi di bonifica ambientale) con consegna prevista entro il 2023.

ALLEGATO 5

5-00157 Lampis: Tempi di realizzazione di una rotatoria illuminata tra le strade statali 196 e 293 nel territorio del comune di Villacidro nella provincia del Sud Sardegna.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

LAMPIS, MATTIA, BENVENUTI GOSTOLI, DEIDDA, FOTI, IAIA, MILANI, MURA, POLO, FABRIZIO ROSSI e RACHELE SILVESTRI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia del Sud Sardegna, nel territorio del Comune di Villacidro, l'incrocio tra le strade statali 196 e 293 rappresenta da anni luogo di numerose tragedie stradali che in troppi casi hanno comportato finanche la perdita della vita umana;

le comunità locali (Villacidro, Villasor, Vallermosa, Samassi a mero titolo di esempio non esaustivo) hanno più volte sollecitato Anas spa anche per il tramite del signor prefetto di Cagliari affinché si realizzi una infrastruttura stradale che garan-

tisca sicurezza ai numerosi automobilisti che quotidianamente vi transitano;

nonostante le ripetute rassicurazioni fornite da Anas spa rispetto alla volontà di realizzare detta opera ad oggi, non risulta in corso alcuna attività di cantiere —:

quali iniziative intenda assumere affinché nel più breve tempo possibile si approvino gli elaborati tecnici propedeutici all'affidamento dei lavori e alla successiva realizzazione della rotatoria illuminata nell'incrocio tra le strade statali 196 e 293 in territorio del comune di Villacidro avente stanziamento economico annunciato da Anas spa presumibilmente sufficiente per la totale esecuzione delle suddette opere.

(5-00157)

ALLEGATO 6

5-00157 Lampis: Tempi di realizzazione di una rotatoria illuminata tra le strade statali 196 e 293 nel territorio del comune di Villacidro nella provincia del Sud Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Oggetto: question time n. 5-00157 Deputati Lampis e altri (FdI).

Con riferimento alla realizzazione di una rotatoria illuminata all'incrocio tra la SS 196 e la SS 293, la società ANAS ha rappresentato che l'intervento denominato « *Lavori di messa in sicurezza dell'intersezione al km 19 della S.S. 196 eliminazione dello svincolo a raso mediante realizzazione rotatoria* » ricade nel territorio comunale di Villacidro (CA) e le aree interessate dai lavori sono interamente all'interno del sedime stradale e delle sue pertinenze.

Il relativo progetto esecutivo è in via di completamento ed entro il corrente anno verrà trasmesso al Comune di Villacidro per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Durante l'esecuzione dei lavori la circolazione nell'area di svincolo non verrà interrotta ma regolamentata mediante impianto semaforico o movieri.

ANAS prevede di avviare i lavori, per un importo di circa 750 mila euro, entro il mese di marzo 2023.

Concludo assicurando che il Ministero seguirà il prosieguo dell'iter, nel più ampio spirito di collaborazione con le istituzioni regionali a beneficio del territorio tutto.

ALLEGATO 7

5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione della disciplina del subappalto.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

BONELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 16 dicembre 2022, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, che dovrà sostituire il vigente decreto legislativo n. 50 del 2016;

il citato decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, è attuativo della legge delega n. 78 del 21 giugno 2022, presentata dal Governo Draghi e approvata dal Parlamento la scorsa legislatura;

al fine di perseguire lo snellimento delle norme e l'accelerazione delle procedure di appalto, dalle anticipazioni di stampa, le norme previste rischiano di far pagare un prezzo assai elevato in termini di garanzie, correttezza e trasparenza nelle assegnazioni dei contratti, nelle procedure di appalto e nella sicurezza dei cantieri dei lavori pubblici;

al di là della verifica attenta affinché questo testo rispetti i principi e criteri direttivi imposti dalla citata legge n. 78 del

21 giugno 2022, emergerebbe la previsione di una pericolosa liberalizzazione del subappalto, con le aziende che prenderanno lavori pubblici in subappalto per poi subappaltare ad altre aziende che a loro volta subappalteranno, teoricamente all'infinito, con quello che tutto ciò comporta in termini di aumento dei rischi per la sicurezza nei cantieri e di infiltrazioni della malavita;

così come sembrerebbe scomparso ogni riferimento ai CAM ovvero ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, ovvero il rispetto di quelle clausole importantissime affinché nei bandi siano rispettati e garantiti e criteri ambientali minimi, che permettono di garantire tutte le fasi del processo di acquisto e indispensabili per incoraggiare la diffusione delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale —:

se non ritenga che la deregolamentazione del subappalto, di cui in premessa, comporti evidenti rischi anche per la sicurezza nei cantieri dei lavori pubblici e un possibile aumento dello sfruttamento e delle infiltrazioni malavitose, acuito dal depotenziamento delle funzioni dell'Autorità Anticorruzione, come segnalato dalla stessa.

(5-00158)

ALLEGATO 8

5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione della disciplina del subappalto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Oggetto: question time n. 5-00158 Deputato Bonelli (Avs).

La riforma del Codice degli appalti è frutto di un lavoro qualificato e approfondito, ispirato da due principi cardine: il principio del risultato, inteso come interesse pubblico primario che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e degli operatori economici.

Riteniamo sia un provvedimento organico ed equilibrato, che punta a semplificare le procedure, accelerare i tempi, tagliare gli sprechi, aiutare le PMI e creare posti di lavoro.

In particolare, ricordo alcune innovazioni introdotte:

la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dell'appalto, che sarà reso più trasparente anche grazie alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e al fascicolo virtuale dell'operatore economico, peraltro appena reso operativo dall'ANAC;

la possibilità di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, evitando più passaggi ma mantenendo tutto il meccanismo di controllo per evitare infiltrazioni malavitose;

il cosiddetto subappalto a cascata, adeguato alla normativa europea attraverso la previsione di criteri di valutazione da parte della stazione appaltante.

Mi sento, pertanto, di affermare che l'adeguamento di un istituto come il subappalto alla disciplina europea non possa essere automaticamente associato a incrementati rischi di infiltrazioni malavitose.

Ribadisco, ovviamente, la convinta determinazione di questo Ministero a considerare la correttezza nello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica come una assoluta priorità, come evidenziato anche dal Ministro Salvini: più breve è l'iter, meno uffici occorre girare, più difficile per il corrotto incontrare il corruttore.

Sul nuovo Codice – già condiviso dal Consiglio di Stato, che ha lavorato interloquendo anche con l'ANAC – inizia ora il confronto parlamentare, nel corso del quale potranno naturalmente essere formulate ed esaminate eventuali proposte migliorative.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Cede, quindi, la parola alla relatrice per lo svolgimento della relazione.

Chiara COLOSIMO (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento all'esame

della XII Commissione, recante nella sua formulazione originaria misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché di prevenzione e di contrasto dei raduni illegali, constava di nove articoli. Nel corso dell'esame in Senato, oltre ad essere state approvate modifiche alle originarie disposizioni, sono stati introdotti nuovi articoli nel testo del provvedimento.

Con riferimento alle disposizioni volte a incidere direttamente su materie oggetto della competenza della XII Commissione, contenute negli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, precisa che gli articoli da 7-bis a 7-quater sono stati introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 7, comma 1, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Ricorda che l'inadem-

pimento dell'obbligo per le predette categorie ha determinato la sospensione dall'esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro.

Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce la sospensione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo già stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni nonché per specifiche categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto. Ricorda che tale obbligo ha trovato applicazione fino al 15 giugno 2022, tranne che per le categorie di lavoratori nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, interessate dalla modifica temporale di cui al precedente comma 1 (per tali categorie l'ultimo giorno di vigenza dell'obbligo è stato il 1° novembre 2022).

Il comma 1-*ter* dell'articolo 7 – anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato – prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.

Conseguentemente, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 – anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 – del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità.

Osserva, poi, che l'articolo 7-*bis* reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. A tale scopo, sono destinati 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità. Tali fondi sono ricavati nell'ambito

delle risorse già stanziare per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

L'articolo 7-*ter* abroga una serie di disposizioni contenute nei decreti-legge nn. 44 e 52 del 2021 concernenti il *green pass* (ossia la certificazione verde COVID-19) quale requisito per l'accesso o per l'uscita temporanea da determinate strutture. In particolare, sono abrogate: le disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2021 che prevedono l'obbligo del possesso di un *green pass* per l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, altre strutture residenziali e socioassistenziali e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere; la disposizione del decreto-legge n. 52 del 2021 che prevede l'obbligo del possesso di un *green pass* per l'uscita temporanea delle persone ospitate presso le strutture residenziali appena ricordate; le disposizioni del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021 che prevedono l'obbligo del possesso di un *green pass* per la permanenza degli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso, delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici, nonché per gli accompagnatori dei pazienti disabili gravi o dei pazienti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi; la disposizione del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021 che dispone l'obbligo, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, di sottoporsi previamente a un test antigenico rapido o molecolare per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso.

L'articolo 7-*quater*, infine, modifica la disciplina dell'isolamento e dell'autosorveglianza, di cui all'articolo 10-*ter* del decreto-legge n. 52 del 2021, che si applica, rispettivamente, alle persone risultate positive al SARS-CoV-2 (isolamento) e a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti

confermati positivi al SARS-CoV-2 (autosorveglianza).

Riguardo all'isolamento, si sopprimono le disposizioni che ne subordinano comunque la cessazione all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 e alla trasmissione dell'esito al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Ricorda che, attualmente, la circolare del Ministero della salute del 31 agosto 2022 ha ridotto la durata dell'isolamento a cinque giorni, purché sussistano le condizioni dell'esito negativo di un test, molecolare o antigenico rapido, effettuato al termine di tale periodo e della mancanza di sintomi a partire almeno dagli ultimi due giorni precedenti il test medesimo; qualora non si verificano (neanche nei giorni successivi al quinto) tali condizioni, il regime di isolamento cessa al termine del quattordicesimo giorno dal primo test positivo.

Da ultimo, osserva che, nonostante le modifiche introdotte con la disposizione in esame, resta fermo che le modalità attuative dell'isolamento dovranno essere definite mediante una nuova circolare del Ministero della salute. Auspica, pertanto, che essa sia adottata in tempi brevi.

L'articolo 7-*quater*, con riferimento all'autosorveglianza, interviene per dimezzare anzitutto il periodo di durata del relativo regime: in base alla disposizione vigente, tale regime si protrae fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con i soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 mentre, per effetto del comma 1 dell'articolo in esame, il periodo di autosorveglianza dura fino al quinto giorno successivo al contatto in questione.

Inoltre, si sopprimono le disposizioni che attualmente stabiliscono, per il soggetto in autosorveglianza, l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Elena BONETTI (A-IV-RE) non può che confermare la preoccupazione, già manifestata dal suo gruppo al Senato, per l'impianto complessivo del provvedimento in

esame e, in particolare, per le norme che investono la competenza della XII Commissione. Sottolinea che sono state compiute scelte prive di qualunque fondamento scientifico, con la conseguenza di aumentare il rischio di contagio per le persone fragili, compromettendo il diritto alla salute di molti soggetti, a partire dagli anziani e dai portatori di determinate patologie.

Segnalando che anche all'interno delle forze di maggioranza, a partire dal gruppo di Forza Italia, sono state evidenziate perplessità rispetto a tali scelte, auspica che vi sia un'assunzione di responsabilità da parte della Commissione, che porti a inserire nel parere alcuni rilievi in tal senso.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), richiamando l'intervento della collega Bonetti, invita a non compiere l'errore di considerare già conclusa la fase dell'emergenza, mettendo così in pericolo le persone in condizioni di fragilità. Evidenzia il rischio di lanciare messaggi sbagliati o contraddittori, pur riconoscendo che vi è sicuramente una diffusa stanchezza rispetto alle restrizioni che si sono dovute adottare per contrastare la pandemia.

Nel rilevare che le modifiche legislative che si vogliono introdurre costituiscono una mancanza di rispetto sia verso chi si è attenuto alle regole sia nei confronti delle persone più vulnerabili, si augura che vi possa essere un ripensamento in relazione alle scelte adottate.

Ricorda che il Ministro Schillaci, nell'audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, è stato molto chiaro circa l'importanza dei vaccini e delle misure di prevenzione.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo da remoto, dichiara di condividere quanto affermato dai colleghi intervenuti nella discussione. Rileva come la campagna vaccinale rivolta a soggetti ultrasessantenni o con determinate patologie incontri evidentemente forti difficoltà visto che oltre il 70 per cento di tali soggetti non ha ancora effettuato la quarta dose. In questo contesto, appare del tutto inopportuno minimizzare il problema, adottando un atteggiamento

mento demagogico, basato su posizioni spesso antiscientifiche.

Nel ribadire quanto sia importante garantire un'ampia copertura vaccinale, segnala che interventi come quelli effettuati anche da parte di alcuni esponenti dell'attuale Governo, che ne mettono in discussione il valore centrale, creano un clima di sfiducia che certamente non è funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Sottolinea, inoltre, che il calo del numero dei tamponi attualmente in corso rischia di compromettere la capacità di individuare nuove e più pericolose mutazioni del virus. Ritiene necessario, anche dal punto di vista della deontologia sociale, recuperare i ritardi nella campagna vaccinale, al fine di assicurare maggiore tutela alle persone più fragili. Invita, pertanto, a evitare di lanciare segnali ambigui, ricordando che le strutture di pronto soccorso sono già oberate in condizioni normali.

Auspica che alcune misure di prevenzione, come quelle relative all'utilizzo di mascherine protettive, siano protratte per un congruo periodo di tempo, richiamando al riguardo il senso di responsabilità di gran parte degli operatori sanitari.

Nel valutare, invece, favorevolmente le norme relative al Piano pandemico influenzale 2021-2023, ritiene utile un chiarimento relativo alla finalizzazione delle risorse stanziare.

Luana ZANELLA (AVS), nel condividere quanto affermato dai colleghi intervenuti in precedenza, richiama l'attenzione su quanto accaduto nella sua città, Venezia, nel corso di una riunione in cui si doveva approvare il bilancio dell'Ordine dei medici. In tale occasione un nucleo consistente di professionisti sanitari ha cercato di impedire l'approvazione del bilancio, in segno di dissenso rispetto alle misure preventive introdotte per contrastare il diffondersi della pandemia. Richiamando il tono in gran parte arrogante e violento di quella forma di protesta, invita chi ha responsabilità di governo ad un'assunzione di responsabilità, evitando di inseguire posizioni prive di una prospettiva di lungo periodo.

Ricorda che non si hanno ancora a disposizione tutti gli elementi per una piena

valutazione delle modalità di diffusione del virus SARS-CoV-2, che l'attuale numero di decessi non appare trascurabile e che il sistema sanitario entrerebbe in una condizione di forte difficoltà nel caso di un peggioramento del quadro pandemico, come dimostrato recentemente anche da quanto accaduto in relazione all'influenza. Rileva che alcune misure introdotte con il provvedimento in esame non saranno comprese da coloro che hanno rispettato le disposizioni in materia vaccinale e dai soggetti più a rischio.

Chiara COLOSIMO (FDI), *relatrice*, in merito agli interventi svolti in discussione, ritiene che la sua relazione non sia stata correttamente compresa, precisando al riguardo che il disegno di legge di conversione all'esame della Commissione riguarda questioni specifiche e non un approccio complessivo rispetto a una pandemia che oramai è diventata endemia.

Ribadisce, quindi, come il provvedimento abbia per oggetto temi specifici quali la sospensione di sanzioni relative a un obbligo in vigore, per la maggior parte della popolazione, fino al mese di giugno 2022, l'unità per il completamento della campagna vaccinale, il finanziamento del Piano pandemico influenzale, l'eliminazione di alcune misure coercitive che non si ritengono più necessarie nonché un adeguamento all'evoluzione del virus della tempistica relativa all'isolamento e all'autosorveglianza. Richiama, in proposito, i dati relativi a una riduzione consistente dei contagi nelle ultime settimane, ribadendo come non vi sia alcuna intenzione, da parte del Governo e della maggioranza, di mettere a rischio le persone in condizioni di fragilità.

Marco FURFARO (PD-IDP) rileva che la relatrice non ha fornito elementi di carattere scientifico per suffragare le proprie affermazioni, ricordando che attualmente vi è un minore accesso ai dati rispetto a quanto avveniva con i Governi precedenti. Sottolinea che, a suo avviso, è in corso un'operazione ideologica che « strizza l'occhio » al mondo *no vax* e fornisce messaggi sbagliati.

Invita, quindi, a svolgere una discussione più analitica e costruttiva, utilizzando anche toni più pacati.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che è in corso una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della vaccinazione, sia antinfluenzale sia relativa al contrasto al COVID-19.

Marco FURFARO (PD-IDP) afferma di non aver fatto riferimento, nel suo inter-

vento, alla campagna vaccinale. A tale proposito, osserva comunque che i dati disponibili, relativi alle ultime settimane, confermano le difficoltà che si incontrano nell'effettuazione della quarta dose per i soggetti a rischio.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00151 Bergamini: Iniziative urgenti per la salvaguardia degli allevamenti equini italiani alla luce delle scelte adottate nell'ambito del Piano strategico per la PAC 2023-2027	89
ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	93
5-00153 Vaccari: Sullo stato di emanazione dei decreti ministeriali attuativi del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027	90
ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)	94
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	95
5-00154 Caramiello: Su iniziative urgenti a tutela delle produzioni vitivinicole nazionali con particolare riguardo alla disciplina dei vini dealcolati	90
ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)	97
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	98
5-00152 Nevi: Sulle criticità connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali in alcuni comparti produttivi del settore agricolo .	90
ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)	99
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	100
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione piscicoltori italiani (API) sulle problematiche del settore dell'acquacoltura	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Chiara GADDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.40.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni

a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00151 Bergamini: Iniziative urgenti per la salvaguardia degli allevamenti equini italiani alla luce delle scelte adottate nell'ambito del Piano strategico per la PAC 2023-2027.

Davide BERGAMINI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide BERGAMINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo da cui emerge una particolare attenzione per le criticità segnalate nell'interrogazione a sua prima firma. Auspica pertanto che a tale impegno possano seguire segnali concreti volti al sostegno di un settore di eccellenza che interessa, soprattutto, le aree rurali del Paese, nonché interventi specifici per la salvaguardia delle razze equine a rischio di estinzione.

5-00153 Vaccari: Sullo stato di emanazione dei decreti ministeriali attuativi del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.

Stefano VACCARI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e della puntuale ricostruzione della tempistica relativa ai provvedimenti di futura attuazione. Raccomanda, inoltre, al Governo, anche mediante una costante interlocuzione con la XIII Commissione agricoltura, di fornire nel prosieguo ogni utile aggiornamento sui provvedimenti volti ad attuare il Piano strategico nazionale della PAC, al fine di poter monitorare l'effettivo raggiungimento degli importanti obiettivi in esso contenuti.

5-00154 Caramiello: Su iniziative urgenti a tutela delle produzioni vitivinicole nazionali con particolare riguardo alla disciplina dei vini dealcolati.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Al riguardo evidenzia come la politica di difesa delle produzioni italiane possa attuarsi anche senza trascurare nuovi settori del mercato vitivinicolo che potrebbero, in prospettiva, rivelarsi strategici evitando, al contempo, alle aziende produttrici italiane di perdere quote di mercato a beneficio di altri Paesi.

5-00152 Nevi: Sulle criticità connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali in alcuni comparti produttivi del settore agricolo.

Giandiego GATTA (FI-PPE), illustra l'interrogazione in titolo (*vedi allegato 7*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Giandiego GATTA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che testimonia l'impegno del Governo e l'attenzione dell'ICQRF nelle attività di monitoraggio dell'attività svolta dagli operatori del settore anche in vista della redazione della prevista relazione annuale. Auspica, infine, una particolare attenzione anche sul versante degli adempimenti contrattuali previsti dalla disciplina europea che potrebbero determinare, così come evidenziato nell'interrogazione in esame, non poche criticità soprattutto in determinati settori produttivi.

Maria Chiara GADDA, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 13.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 dicembre 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione piscicoltori italiani (API) sulle problematiche del settore dell'acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00151 Bergamini: Iniziative urgenti per la salvaguardia degli allevamenti equini italiani alla luce delle scelte adottate nell'ambito del Piano strategico per la PAC 2023-2027.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, BRUZZONE e PIERRO. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

il piano strategico per la Pac (Psp) è un documento che definisce le scelte nazionali della politica agricola dei prossimi cinque anni (2023-2027);

la decisione più complessa e dibattuta, nelle scelte nazionali del Psp, in linea con la strategia «*Farm to Fork*» ha riguardato gli eco-schemi, una nuova forma di pagamenti diretti, che sono parzialmente vincolati al raggiungimento di alcuni *standard* ambientali o climatici è a cui l'Italia ha destinato il 25 per cento delle risorse del Psp, pari a 875,5 milioni di euro, suddivisi per ognuna delle cinque tipologie;

il 42 per cento delle risorse, pari a circa 363 milioni di euro, sono state assegnate all'eco-schema 1 «Pagamento per il benessere animale e la riduzione di antibiotici», dedicato alla zootecnia; tali risorse saranno attribuite agli allevatori che assumeranno una serie di impegni, che vanno dal corretto utilizzo dei farmaci al Sistema di qualità nazionale del benessere animale (SQNBA);

l'eco-schema 1 è strutturato su due livelli: livello 1 «Riduzione dell'antimicrobico resistenza», per le specie bovini da latte e da carne e a duplice attitudine, bufalini, vitelli a carne bianca, suini, ovini e caprini; livello 2 «Adesione al SQNBA con pascolamento», per le specie bovini da

latte, da carne e a duplice attitudine e suini;

risulta agli interroganti che la specie equina è stata esclusa dagli aiuti previsti da entrambi i suddetti livelli e gli allevamenti degli equini pertanto, risulterebbero danneggiati dalla perdita di circa il 33 per cento del titolo Pac, a causa del mancato premio del «*greening*»;

l'allevamento degli equini è praticato, in gran parte, nelle zone rurali e la suddetta riduzione degli aiuti per tali allevamenti, implicando un minor reddito per gli stessi potrebbe, anche a breve termine, portare ad un ulteriore spopolamento nelle zone montane marginali;

il decremento delle risorse destinate all'ippicoltura, potrebbe indurre molti allevamenti a ridurre il numero dei capi di razza equina o, addirittura, spingerli alla chiusura, rischiando di incidere sul numero delle razze equine ed asinine a limitata diffusione — circa 28 in Italia — di cui alcune a rischio di estinzione, come per il caso del cavallo del Catria;

risulta agli interroganti che il 2 dicembre 2022 sia stata approvata la versione definitiva del piano strategico Pac 2023-2027 dell'Italia —:

quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, alla luce dell'esclusione degli equini dall'eco-schema 1 della nuova Pac 2023-2027, per salvaguardare gli allevamenti equini italiani. (5-00151)

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00151 Bergamini: Iniziative urgenti per la salvaguardia degli allevamenti equini italiani alla luce delle scelte adottate nell'ambito del Piano strategico per la PAC 2023-2027.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, in merito alla questione sottoposta dall'onorevole interrogante, riguardante le ragioni dell'esclusione del settore equino dagli eco-schemi attivati nell'ambito del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, occorre precisare quanto segue.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato dalla Commissione europea il Piano Strategico della PAC 2023-2027, che rappresenta una grande novità per il sistema Paese, in quanto tutti gli strumenti a disposizione sono raccolti in un unico documento di programmazione, rafforzandone la coerenza e la complementarietà.

Per quanto concerne il settore zootecnico, il Piano definisce una strategia molto articolata volta a:

1) migliorare la competitività delle diverse filiere e la sostenibilità dell'intero processo allevatorio;

2) contrastare la resistenza antimicrobica, contribuendo all'obiettivo della riduzione del consumo di farmaci veterinari in allevamento;

3) contribuire al miglioramento del benessere animale.

Per raggiungere tali obiettivi, il Piano mette in campo una serie di interventi, tra i quali l'eco-schema 1, a sua volta articolato in livello 1 (riduzione antimicrobici) e livello 2 (adesione al Sistema di Qualità Nazionale sul Benessere Animale – SQBNA) e gli interventi attivabili da parte delle Regioni nell'ambito dello sviluppo rurale.

Per quanto concerne l'eco-schema 1, la sua attivazione è subordinata alla possibilità di disporre dei dati relativi al consumo dei farmaci veterinari, verificabili attraverso il sistema informativo del Ministero della Salute denominato *ClassyFarm*.

Allo stato attuale, purtroppo, gli equidi non sono presenti nel sistema *ClassyFarm* e risulta pertanto impossibile poter definire il consumo di farmaco a carico di tale specie.

Tuttavia, il settore equino può comunque beneficiare del sostegno della Politica agricola comune.

In tal senso, il più importante degli interventi previsti è rappresentato dallo « SRA 30 » (ovvero miglioramento del benessere animale), finalizzato al sostegno degli allevatori che sottoscrivono una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento per la durata fino a 5 anni. Tra gli allevamenti interessati dalla misura rientra anche il settore equino.

Per quanto riguarda infine le razze a rischio di estinzione, informo che il PSP 2023-2027 prevede un intervento dedicato, ovvero lo « SRA 14 » (sostegno agli allevatori custodi dell'agrobiodiversità), finalizzato a sostenere gli allevatori che si impegnano volontariamente nella conservazione delle razze minacciate di erosione genetica, con una dotazione complessiva di 105 milioni di euro. Tra le razze in questione è compreso anche il Cavallo del Catria citato dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00153 Vaccari: Sullo stato di emanazione dei decreti ministeriali attuativi del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

VACCARI, FORATTINI, MARINO e ANDREA ROSSI. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

il 2 dicembre 2022 la Commissione europea ha approvato il piano strategico italiano per la politica agricola comunitaria, con circa 35 miliardi per i prossimi cinque anni a sostegno della competitività e della sostenibilità del settore agricolo e agroalimentare;

dal bilancio dell'Unione europea arriveranno 26,6 miliardi, da quello nazionale 8,5 miliardi. Degli aiuti Pac, 672 milioni andranno ai giovani agricoltori, quasi 3 miliardi alle misure ambientali nei piani di sviluppo rurale, 4,4 miliardi ai pagamenti diretti per pratiche ecosostenibili, 413 milioni per progetti di sviluppo locale parte-

cipativo e 2,2 miliardi di euro alla promozione dell'innovazione e della digitalizzazione;

in pochi giorni andranno predisposti i decreti ministeriali attuativi per consentire alla Pac di poter essere realmente operativa a decorrere dal primo gennaio 2023;

allo scopo di perseguire con efficienza ed efficacia l'obiettivo della piena attuazione della Pac sarà quindi importante definire norme di applicazione chiare e di facile utilizzo —:

quale sia lo stato dell'arte circa l'emanazione dei decreti attuativi fondamentali per dare risposte alla grave crisi che il settore agricolo sta affrontando e per procedere con il finanziamento dei premi agli agricoltori. (5-00153)

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00153 Vaccari: Sullo stato di emanazione dei decreti ministeriali attuativi del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come correttamente rilevato dall'interrogante, lo scorso 2 dicembre la Commissione europea ha approvato il Piano strategico italiano per la PAC, con circa 37 miliardi per i prossimi 5 anni a sostegno della competitività e della sostenibilità del settore produttivo agricolo e agroalimentare.

Il Piano strategico costituisce una novità assoluta per il nostro Paese, concentrando in un unico documento la programmazione di tutti gli interventi finanziati dalla PAC, in passato frammentati in numerosi programmi operativi.

Nel settore dello sviluppo rurale questa scelta garantirà, per la prima volta, identiche condizioni di partenza per tutte le Regioni e le Province autonome. In passato, infatti, molti programmi regionali erano approvati a distanza di mesi dalla data di avvio della relativa programmazione.

Come rammentato, dovranno ora seguire gli atti nazionali attuativi.

Al riguardo, posso dire che, quanto agli interventi finanziati dal FEAGA, i provvedimenti di attuazione sono già stati adattati o, comunque, sono in corso di adozione.

Per il resto, lo schema di decreto ministeriale riguardante i Pagamenti diretti sarà esaminato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2022.

Il decreto riguardante la « Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116 » è stato sottoscritto da tutti i Ministri competenti (Ministro dell'Agricoltura, Ministro della Salute, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell'Interno) ed è ora in fase di pubblicazione.

Il decreto legislativo recante « introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto

forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune » è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ed a breve sarà sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari.

Con decreto ministeriale 7 novembre 2022 sono state approvate le disposizioni relative al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'Autorità competente.

Per quanto concerne il settore olivicolo, il relativo decreto ministeriale è stato adottato il 6 ottobre 2022 e successivamente modificato in data 29 ottobre 2022.

Per il settore dell'ortofrutta, il relativo provvedimento attuativo è stato adottato il 29 settembre 2022.

Nel settore apistico, il decreto è stato adottato il 30 novembre 2022.

Quanto al settore vitivinicolo – in favore del quale sono annualmente stanziati 324 milioni di euro destinati al finanziamento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, degli investimenti, della promozione sui mercati dei Paesi terzi, della distillazione dei sottoprodotti e della vendemmia verde – sono state definite le norme applicative dei due interventi maggiormente strategici, ovvero quello della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e quello degli investimenti. I provvedimenti sono stati adottati, rispettivamente, il 14 e il 16 dicembre 2022.

Il dispositivo relativo alla distillazione dei sottoprodotti sarà invece esaminato in sede tecnica il giorno 22 dicembre prossimo.

Relativamente agli strumenti di gestione del rischio, a quelli già attivi, quali le polizze agricole agevolate, i Fondi di mutualità e gli strumenti di stabilizzazione del reddito settoriale, si è aggiunto il Fondo

mutualistico nazionale contro gli eventi catastrofali (Fondo AgriCat).

Si è così inteso ampliare il ventaglio degli strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi di natura catastrofale meteo-climatici (alluvione, gelo, sic-

cità), rendendo più efficace l'intervento pubblico, soprattutto in termini di equilibrio territoriale.

Il relativo provvedimento attuativo è stato inviato alla Conferenza Stato-Regioni, per la preventiva intesa.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00154 Caramiello: Su iniziative urgenti a tutela delle produzioni vitivinicole nazionali con particolare riguardo alla disciplina dei vini dealcolati.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

CARAMIELLO, SERGIO COSTA e FRANCESCO SILVESTRI. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

la recente riforma della Pac ha introdotto tra le produzioni vitivinicole europee i cosiddetti vini dealcolati — prodotti vitivinicoli ottenuti da processi di dealcolizzazione, parziale o totale — già disciplinati in Europa dal Regolamento 2117/2021;

circa la metà della popolazione mondiale non consuma bevande alcoliche per motivi religiosi o alimentari, ma in ogni caso, la tendenza ai prodotti *low alcohol* si sta affermando anche nei Paesi considerati grandi consumatori di vino, come Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Cina;

le associazioni italiane del mondo vitivinicolo ritengono importante la possibilità di entrare in questo nuovo mercato, specie considerando che altri principali produttori di vino europei, Francia, Spagna e Germania, hanno adeguato la loro normativa e sono sul mercato con diversi *brand* di vini « no-alcol », mentre i produttori italiani sono bloccati a causa di una legislazione che è necessario allineare;

i vini dealcolizzati potrebbero, infatti, costituire uno sbocco per diverse importanti quantità di « vini generici », le cui giacenze destano preoccupazione sugli equilibri di mercato;

aprire alla produzione di vino dealcolato, con giusta regolamentazione, corrette limitazioni e necessaria tutela per DOP e IGP, significherebbe garantire alle

aziende una fetta di mercato ormai ampia, senza compromettere una delle eccellenze più importanti del nostro *made in Italy*;

è fondamentale soprattutto mantenere questa fetta di mercato nelle mani dei vitivinicoltori scongiurando che altre industrie si impadroniscano di un prodotto che ha un legame innegabile con l'uva e con la produzione vinicola (parte dal vino e segue le regole sui controlli del vino) e potrebbe garantire un futuro al settore;

per concretizzare tale opportunità, appare necessario, al di là della regolamentazione europea — al momento alle prese con la discussione sulle pratiche enologiche e sulle regole di etichettatura — un intervento sulla normativa italiana, in quanto la legge quadro del settore, il « Testo unico del vino » (legge n. 238 del 2016), non contempla l'elaborazione di questi prodotti all'interno degli stabilimenti vitivinicoli —:

in base a quanto esposto in premessa, se non ritenga opportuno valutare, anche in accordo con le principali associazioni e rappresentanti del comparto vitivinicolo nazionale, la possibilità di adottare iniziative normative per intervenire sulla disciplina nazionale del settore, al fine di individuare la migliore modalità per introdurre i vini dealcolati all'interno della disciplina vitivinicola italiana, così da garantire ai produttori una opportunità di mercato futuro e non perdere quote di mercato a beneficio degli altri *competitor*, senza compromettere una delle eccellenze più importanti del nostro *made in Italy* agroalimentare.

(5-00154)

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00154 Caramiello: Su iniziative urgenti a tutela delle produzioni vitivinicole nazionali con particolare riguardo alla disciplina dei vini dealcolati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, sulla tematica rappresentata, il Governo ha da subito manifestato la propria posizione ribadendo la volontà di difendere la qualità, la tipicità e la tipologia delle produzioni italiane e il loro nome in Europa.

Il Ministro Lollobrigida, fin dai primi giorni del suo insediamento, ha messo in chiaro l'intenzione di difendere la sovranità alimentare e il diritto degli italiani a mangiare bene.

In tale direzione, in occasione della terza giornata di Eima International a Bologna Fiere, il Ministro è intervenuto anche sul tema del vino de-alcolizzato, contestando il suo inserimento nell'ambito di quello che comunemente chiamiamo « vino »; prodotto che, per sua natura, contiene naturalmente alcol.

Non siamo quindi contrari alla bevanda, ma all'attribuzione ad essa della denominazione di « vino ». Per la nostra cultura enogastronomica, parlare di « vino dealcolizzato » è una contraddizione in termini perché si tratta di una formula linguistica non più idonea a qualificare quel prodotto — il vino italiano, appunto — che è frutto di una tradizione millenaria e che è senza dubbio tra quelli più rappresentativi del *made in Italy*, tanto da essere esportato in tutto il mondo.

Tale posizione è coerente con il concetto di « sovranità alimentare » presente nel nuovo nome del Ministero che esprime la volontà del Governo di difendere il nostro

modo di produrre, vivere, mangiare e bere, nell'ottica di difendere le nostre produzioni caratterizzate da un legame millenario che le unisce alla terra.

Sul piano normativo, come da Lei rammentato, la produzione di vini dealcolati e parzialmente dealcolati è ora prevista dal Regolamento UE 2117/2021. Le nuove norme comunitarie consentono quindi di produrre vini a basso o nullo contenuto di alcool.

Alla regolamentazione di derivazione europea dovrà seguire la normativa attuativa interna; a tal fine, il Ministero è da tempo impegnato nella elaborazione di una disciplina chiara ed efficace che abbia ad oggetto la produzione e la commercializzazione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati.

In tale direzione, d'accordo con i rappresentanti delle diverse organizzazioni professionali e di categoria, sono stati costituiti due gruppi di lavoro per individuare quali modifiche introdurre alla vigente normativa di settore, ed in particolare alla legge n. 238 del 2016, nota come Testo Unico del Vino, che consentano agli operatori interessati di disporre di norme coerenti e comuni.

Al termine di tale fondamentale fase di confronto, saranno definite le iniziative più opportune da intraprendere, per valorizzare al meglio una filiera produttiva di grande importanza per il *made in Italy* e non solo del comparto agroalimentare.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00152 Nevi: Sulle criticità connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali in alcuni comparti produttivi del settore agricolo.**TESTO DELL'INTERROGAZIONE**

NEVI, ARRUZZOLO e GATTA. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in attuazione della direttiva UE 2019/633, introduce norme volte a contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari;

la disciplina introdotta rafforza la posizione degli agricoltori e degli allevatori, notoriamente anelli deboli di una filiera, quale è quella agroalimentare, caratterizzata da significativi squilibri nel potere contrattuale di fornitori e acquirenti;

le nuove norme impongono, tra l'altro, il rispetto dei termini di pagamento, vietano le modifiche unilaterali dei contratti, proibiscono le aste al doppio ribasso e prevedono un sistema di denuncia e segnalazione, anche anonimo, da parte dei soggetti che si ritengono vittime di una pratica sleale;

a distanza di circa un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in parola,

ancorché solo dal mese di giugno 2022 sia scattato l'obbligo di adeguare i contratti, sarebbe estremamente utile poter avviare una prima valutazione d'impatto, posto che, ferma restando la necessità di vietare le pratiche maggiormente dannose per gli agricoltori e le piccole e medie imprese, è altresì indispensabile verificare l'efficacia della disciplina introdotta anche in termini di eventuali maggior adempimenti a carico dei destinatari, specie per le imprese operanti in alcuni comparti produttivi come il vitivinicolo che, avendo specifiche peculiarità, hanno evidenziato più di una criticità nell'attuazione della norma;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021 prevede la redazione di una relazione annuale da parte dell'Autorità di contrasto che si spera venga a breve trasmessa al Parlamento —:

se non ritenga, per quanto di competenza, di dover procedere, alla luce delle criticità evidenziate da alcuni settori, ad ogni utile sforzo interpretativo in grado di tenere conto in sede di attuazione delle norme, della necessaria flessibilità indispensabile ad adeguare la legge alle diverse realtà produttive. (5-00152)

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-00152 Nevi: Sulle criticità connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali in alcuni comparti produttivi del settore agricolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, ad un anno circa dall'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, relativo alle pratiche commerciali sleali nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, colgo l'occasione fornita dall'Onorevole interrogante per rappresentare le attività effettuate nella fase di prima applicazione di tale normativa.

Come correttamente rilevato, il decreto ha previsto un periodo transitorio di sei mesi, dalla relativa entrata in vigore, per rendere conformi alle nuove disposizioni i contratti in corso di esecuzione.

In tale contesto, l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi ICQRF, sta monitorando l'attività svolta nel corrente anno dagli operatori del settore, per poter trasmettere, nei tempi previsti, la relazione annuale ai competenti Servizi della Commissione europea.

Sarà cura del Dipartimento inoltrare tale relazione anche alla Commissione Agricoltura.

Per quanto riguarda le attività di competenza del Ministero, informo che l'ICQRF ha da subito istituito con decreto del 18 novembre 2021 una specifica Unità operativa in materia di contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, con compiti di istruttoria, analisi della materia, indagini e supporto tecnico-giuridico.

Peraltro, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla platea dei portatori di interesse coinvolta nelle relazioni commerciali della filiera agroalimentare, l'ICQRF ha istituito una apposita pagina *web* che contiene le principali informazioni relative alla normativa in materia e la mo-

dulistica necessaria per la presentazione delle denunce.

La pagina *web*, facilmente consultabile dalla *homepage* del Ministero, viene periodicamente aggiornata con l'inserimento dei pareri interpretativi della norma vigente. All'interno della pagina si trova, altresì, il resoconto del monitoraggio economico dei prezzi e dei relativi costi di produzione dei principali settori agricoli.

A partire dai primi mesi di applicazione della norma l'ispettorato ha promosso numerosi incontri con tutte le categorie delle filiere agroalimentari – dai produttori, alle industrie di trasformazione, al commercio, alla grande distribuzione organizzata – al fine di discutere delle varie problematiche emerse e di rendere maggiormente chiara e applicabile la norma sotto tutti i profili.

Per quanto concerne le attività di controllo, si informa che nel corso dell'anno sono pervenute una serie di denunce di pratiche commerciali sleali.

Nel corso del secondo semestre del corrente anno, sono state attivate una serie di indagini di iniziativa finalizzate alla verifica del rispetto della norma nelle relazioni commerciali, in particolare per quanto concerne gli aspetti contrattuali, le tempistiche di pagamento, i costi di produzione e i relativi prezzi di vendita. Tali attività si sono concentrate in modo particolare nei settori dell'ortofrutta, lattiera-caseario, olio di oliva e carni.

Per quanto concerne il prosieguo dell'attività, sono in fase di finalizzazione specifici protocolli di intesa con la Guardia di Finanza e con il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, al fine di rafforzare le sinergie necessarie per portare a termine in modo ancora più efficace le attività di contrasto alle pratiche sleali.

Quanto alle criticità rilevate in taluni settori e gli spazi di flessibilità che consentano di adeguare la norma alle differenti realtà produttive, informo che già nel corso del primo anno di applicazione il Dipartimento ICQRF si è costantemente confron-

tato con operatori di diversi settori produttivi fornendo indicazioni sulla corretta interpretazione della normativa.

In uno spirito di confronto e collaborazione, certamente tale attività continuerà in maniera costante e continuativa.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (PD-IDP) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione <i>ex</i> articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7 ^a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	8
---	---

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	28

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo. C. 626 Formentini e altri (<i>Esame e rinvio</i>)	50
--	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Atto n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di <i>crowdfunding</i> per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Atto n. 13 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la <i>governance</i> del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Atto n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	62
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 17 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Sebastiano Musumeci, sulle linee programmatiche, per le parti di competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	71
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 7 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	72
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00155 L'Abbate: Installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo la rete autostradale . <i>ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)</i>	74 76
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77
5-00156 Curti: Ritardi nella realizzazione dell'asse viario denominato Quadrilatero Marche Umbria	74
<i>ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)</i>	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79

5-00157 Lampis: Tempi di realizzazione di una rotatoria illuminata tra le strade statali 196 e 293 nel territorio del comune di Villacidro nella provincia del Sud Sardegna	74
ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)	80
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	81
5-00158 Bonelli: Rischi conseguenti alla liberalizzazione della disciplina del subappalto	75
ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)	82
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	83

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
---	----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00151 Bergamini: Iniziative urgenti per la salvaguardia degli allevamenti equini italiani alla luce delle scelte adottate nell'ambito del Piano strategico per la PAC 2023-2027	89
ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione)	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	93
5-00153 Vaccari: Sullo stato di emanazione dei decreti ministeriali attuativi del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027	90
ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione)	94
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	95
5-00154 Caramiello: Su iniziative urgenti a tutela delle produzioni vitivinicole nazionali con particolare riguardo alla disciplina dei vini dealcolati	90
ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione)	97
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	98
5-00152 Nevi: Sulle criticità connesse all'attuazione del decreto legislativo n. 198 del 2021 in materia di pratiche commerciali sleali in alcuni comparti produttivi del settore agricolo .	90
ALLEGATO 7 (Testo dell'interrogazione)	99
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	100

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione piscicoltori italiani (API) sulle problematiche del settore dell'acquacoltura	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	102
--	-----

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0016340